

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.32

Martello Biagio

Martello Mario

I fratelli Martello, Biagio e Mario sono stati indicati come uomini d'onore da Buscetta Tommaso, il quale, già nel corso del suo primo interrogatorio, riferiva:

- "...Giuseppe Bono e' a capo di una famiglia, non saprei dire, per adesso, se a Marineo o a Bolognetta, ma propenderei per Bolognetta.

Tutti i fratelli Fidanzati fanno parte della famiglia di Bono Giuseppe, nonche' Martello Ugo, inteso "Tanino" ed il fratello Biagio ed altri di cui fra breve parlero' se riusciro' a ricordare i nomi".

Parlando, di seguito, della famiglia di San Giuseppe Jato, il Buscetta riferiva:

"Il Capo e' Salamone Antonio, ma, in sua assenza, la famiglia e' diretta da Brusca Bernardo...Altri membri sono Bono Alfredo, fratello di Giuseppe, Ganci Giuseppe e Martello Mario..." (Vol.124 f.20).

Nel corso di altro interrogatorio, il Buscetta, dopo aver parlato di Bono Pippo e dei fratelli Fidanzati, nonche' del coinvolgimento degli stessi nel traffico di eroina in connessione anche con i Cuntrera ed i Caruana, ammetteva di non conoscere per quali ragioni i Fidanzati fossero stati inseriti nella famiglia di Bolognetta, rinvenendo una spiegazione plausibile solo nel fatto che, essendosi gli stessi da tempo trasferiti a Milano, potevano essere stati indotti dal Bono a far parte della sua famiglia (Vol.124/A f.71 e segg).

Sempre in relazione alla famiglia di Bolognetta, il Buscetta aggiungeva:

- "...Come uomini d'onore della famiglia in questione so anche che lo sono Martello Ugo e Martello Biagio che io non ho mai conosciuto ma che so essere fratelli di Martello Mario, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato, da me conosciuto in carcere. ." (Vol.124/A f.73).

E piu' oltre: "Martello Mario mi e' stato presentato come "soldato" della famiglia di Antonio Salamone, all'Ucciardone, verso il 1975.

Il predetto era detenuto per un sequestro di persona, ma anche parlandone con me assumeva di essere innocente.

Ricordo, comunque, alla S.V. che gia' allora vigeva il divieto degli uomini d'onore di commettere sequestri di persona, per cui mai, anche se colpevole, il Martello lo avrebbe ammesso. Egli, nella vita ordinaria, esercitava l'attivita' di gioielliere e, in carcere, mi aiutava talvolta nei miei lavori di modellismo." (Vol.124/A f.81).

Il Buscetta, comunque, aveva gia' riferito dei rapporti tra Bono Alfredo e Zaza Michele (Vol.124/A f.80), amici e "compari", nonche' soci in imprese criminose.

Riconosceva, infine, in fotografia il Martello Mario (Vol.124/A f.104).

Contorno Salvatore indicava come membri della famiglia di Bolognetta Giuseppe e Bono Alfredo, tutti i fratelli Fidanzati e tutti i fratelli Martello (Mario, Ugo ed il piu' anziano dei tre di cui non ricordava il nome) (Vol.125 f.15).

Al G.I. di Roma, il Contorno, nell'interrogatorio del 17 dicembre 1984 (Vol.125 f.100) riferiva come avesse appreso da Bontate Stefano e da Teresi Mimmo che v'erano stati altri incontri tra i corleonesi rappresentati da Riina, Provenzano, Brusca , i

fratelli Martello e i Nuvoletta e Zaza e che i corleonesi avevano acquistato ingenti proprietà a Marano facendoli intestare ai familiari di Nuvoletta.

Nell'esaminare ora alcuni riscontri obiettivi alle dichiarazioni del Buscetta e del Contorno in relazione ai rapporti dei fratelli Martello con altri noti esponenti di "Cosa Nostra" e del crimine organizzato in genere, si deve ricordare come Martello Biagio sia stato implicato in vari episodi criminosi di chiara impronta mafiosa.

Nella sentenza della Corte di Appello di Milano contro Leggio, Ciulla Giuseppe, i Pullara' ed altri per i sequestri di persona Torielli e Rossi di Montelera (Vol.220 f.499) si legge:

"Informa il Col. Russo che lo Zaza, indiziato del sequestro Cassina e dell'omicidio di Vincenzo Traina, era stato bloccato ed arrestato nel 1973 in Palermo, dalla Polizia su una BMW, a bordo della quale si trovavano anche Martello Biagio, Alfredo Bono, fratello di Bono Giuseppe e Santomauro Salvatore, capomafia di Villafrati.

Sull'automobile si trovava una rivoltella Smith & Wesson cal. 38, con 17 cartucce, oltre cinque cartucce cal.12 caricate a lupara.

Da ricordare la presenza dei fratelli Bono, insieme con Leggio e Taormina Giuseppe ed altri nomi di riguardo, sia in viale Umbria che in via Friuli 15.

Nel rapporto della Questura di Palermo - allegato al suo dal Col. Russo - si rileva che Bono Alfredo, "pericolosissimo pregiudicato su piano internazionale", era in soggiorno obbligato nel Comune di Castelvetro di Modena; Martello Biagio, già condannato a sedici anni di reclusione, era in soggiorno obbligato in San Giovanni di Persicato (BO); il Santomauro era latitante a seguito di mandato di cattura per omicidio ed altri reati; infine il Bono Alfredo era padrino dello stesso Zaza Michele.

Indubbia, quindi, la connessione tra Martello Biagio, i Bono e Zaza, grandi trafficanti, questi ultimi, di sostanze stupefacenti a livello internazionale come già ampiamente ammesso dallo stesso Buscetta che, tra l'altro, indicava in Bono Giuseppe uno dei maggiori punti di arrivo negli U.S.A. dell'eroina prodotta in Sicilia.

Martello Biagio - sentito dal G.I. (Vol.123 f.76) - negava ogni addebito e dichiarava di avere appreso solo dai giornali dell'esistenza del Buscetta e, pur ammettendo di essere stato coinvolto a Milano in un procedimento penale con Alfredo Bono ed altri, dichiarava come non gli fossero stati mai contestati elementi specifici.

Martello Mario (Vol.123 f.151 e segg.) sentito dal G.I. si dichiarava estraneo ai fatti contestatigli, ammetteva di aver conosciuto in carcere Buscetta Tommaso tra il 1976 e il 1977 quando si trovava in infermeria.

Precisava come dei suoi coimputati, a parte il Buscetta, conosceva solo i suoi fratelli, mentre alcuni dei nomi del mandato di cattura li aveva sentiti fare proprio nel 1975 dal P.M..

Contestatagli la sua qualita' di "soldato" della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, replicava asserendo di aver fatto il soldato a Casarsa, ma di non aver mai sentito parlare di quelle "cose".

Imponente e' il quadro probatorio raccolto a carico degli imputati . L'arresto di Martello Biagio, poi, con Zaza Michele e Bono Alfredo, e', di per se',
a l t a m e n t e i n d i c a t i v o e

viene a confermare tutti gli elementi a carico di entrambi gli imputati in ordine al loro inserimento in "cosa nostra", confermando cosi' in pieno le dichiarazioni del Buscetta

Dei fratelli Martello, inoltre, i Carabinieri di Palermo hanno estesamente riferito con il Rapporto del 25 agosto 1978 (Vol.15/B) scaturito anche a seguito delle rivelazioni di Di Cristina Giuseppe:

Martello Biagio pagg. 50/51/53/127/128/129/181.

Martello Mario pagg. 51/53/127/128.

Dalla lettura di tale Rapporto si apprende come Martello Biagio, gioielliere a Palermo, avesse partecipato in Corleone alle nozze di Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore e come i fratelli Martello fossero in stretto contatto con i Brusca di San Giuseppe Jato e i Corleonesi. E', comunque, alle pagine di quel rapporto - prezioso ma ignorato per anni - che si rinvia per una maggiore comprensione dello "spessore" mafioso degli imputati.

Sulla base di tutti codesti risultati della formale istruzione, appare indiscutibile la prova della colpevolezza degli imputati in ordine ai reati ex artt. 416,416 bis CP.

Per contro, nessun concreto elemento e' emerso di un loro coinvolgimento nei reati concernenti gli stupefacenti.

Da tali ultimi vanno i prevenuti sollevati con piena formula. Va, per converso, affermata la loro responsabilita' per gli indicati reati di associazione semplice e mafiosa e a tal uopo appare congrua la condanna ad anni 7 di reclusione ciascuno, risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

Massa Giuseppe

Nei confronti del prevenuto in oggetto si e' proceduto in ordine ai reati di ricettazione e violazione valutaria di cui ai capi 384 e 385 dell'imputazione, essendo stato accertato che aveva fatto da tramite fra Gasparini Francesco ed il cambiavalute clandestino Minesi Michele perche' costui provvedesse alle operazioni finanziarie di trasformazione di lire in dollari U.S.A. necessarie per il pagamento da parte del Gasparini, e per conto della organizzazione criminosa facente capo a Mutolo Gaspare, delle partite di droga fornite dall'orientale Koh Bak Kin.

Nel corso delle indagini conseguenti all'arresto del Gasparini all'aeroporto di Orly in data 10 novembre 1981 quest'ultimo ebbe ad indicare come suo cambiavalute clandestino il Minesi Michele. Costui, nell'ammettere l'addebito rivelò a sua volta che il Gasparini gli era stato presentato dall'amico Massa Giuseppe (Vol.65/R f.273).

Il Massa a sua volta ha ammesso di aver presentato al Minesi il Gasparini che doveva cambiare 2 o 3 mila dollari (Vol.78/R f.19).

Osserva la Corte, tali essendo le risultanze della formale istruttoria, confermate nel contraddittorio dibattimentale, che il prevenuto deve esser ritenuto responsabile, in correita' col Minesi dei reati ascrittigli e condannato alla pena, che sembra congrua, date le circostanze ex art. 133 C.P., di anni 3 di reclusione e L.9.000.000 di multa, cui conseguono le pene accessorie, come da dispositivo.

Matranga Gioacchino

Matranga Giovanni

Il Matranga Gioacchino risulta imputato dei capi 13 e 22, e cioe' per gli artt.71-74 e 75 legge 685/75.

Egli viene indicato, come risulta del resto in altra parte della presente sentenza quale grosso trafficante di droga dal Totta e dall'Azzoli.

Il primo di costoro (Vol.4 f.295 ss) lo ha riconosciuto in fotografia aggiungendo che, a Milano, il Matranga era divenuto il successore di Azzoli Rodolfo, che prima di allontanarsi dall'Italia alla volta della Spagna, gestiva sulla piazza meneghina un traffico di stupefacenti che gli aveva consentito di guadagnare un mucchio di miliardi.

Ha precisato ancora che, pur dopo la fuga dall'Italia dei fratelli Grado, il Matranga era rimasto in contatto coi medesimi, tanto da precipitarsi nella villa di Porto Ceresio dei fratelli Grado lo stesso giorno in cui i Carabinieri, localizzatala, vi effettuarono una

perquisizione, e cio' probabilmente per recuperare quel denaro che i Grado da lui attendevano in Spagna.

L'esistenza di tali rapporti (risultanti anche dalle indagini bancarie espletate: numerosi assegni negoziati dai Grado portavano l'annotazione a margine "Gioacchino", evidentemente riferentesi alla persona che li aveva loro consegnati) e' stata confermata dall'Azzoli, il quale ha, tra l'altro, rivelato (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) che nel novembre del 1981 si erano presentati presso il suo Hotel Sierra Dorada di Benindorm in Spagna tutti fratelli Grado, ad eccezione di Antonino, insieme a loro tre amici, tra cui si trovava proprio il succitato Matranga Gioacchino, che poi, rientrato in Italia, torno' a visitare i Grado in due occasioni.

Sussistono, pertanto, a carico del Matranga sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Pertanto, egli deve essere condannato alla pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa, risultante dall'aumento di anno uno e lire 4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire

36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

Il Matranga Giovanni risulta imputato dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, 47 e 273;

Il Matranga Giovanni risulta qualificato da Calzetta Stefano (Vol.11 f.13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 37, 43, 50, 76 e 78) + (F.P. I ff.5, 23 e 24) + (F.P. II ff.33 e 127) - che ha, peraltro, confermato in pieno tali dichiarazioni all'udienza dibattimentale del 9 luglio 1986 - quale grosso trafficante di cocaina legato al gruppo mafioso degli Zanca.

Egli, sempre secondo il Calzetta, possedeva un gran numero di armi, parte delle quali aveva ceduto ad altri affiliati della cosca.

Ha precisato, inoltre, il Calzetta che il Matranga Giovanni trafficava in cocaina insieme a Virzi' Salvatore, gestore dell'omonimo stabilimento balneare, ora defunto, che ne favoriva la latitanza, essendo stato il Matranga medesimo condannato a grave pena per traffico di stupefacenti dal Tribunale di Roma ed avendo ottenuto in Palermo l'uso dell'abitazione del Virzi' nella via Alagra.

Tale particolare indicato dal Calzetta riceve puntuale e significativo riscontro attraverso l'esame del certificato del casellario giudiziario del prevenuto in quanto egli, con sentenza del 5 marzo 1982 del Tribunale di Roma passata in cosa giudicata, e' stato condannato per violazione alla disciplina degli stupefacenti alla pena di anni 8 e mesi 6 di reclusione e L.11.000.000 di multa.

Il Matranga aveva avviato all'uso della cocaina lo stesso Calzetta, ed, avendolo questi riferito a Zanca Carmelo, costui lo aveva incaricato di accertare di quanta sostanza stupefacente il Matranga medesimo ed il Virzi' disponessero. Trattavasi di ben dieci chili di cocaina, che il Matranga aveva consentito a mostrare allo Zanca, il quale aveva riconosciuto che trattavasi di "roba" di ottima qualita'.

Secondo lo stesso Calzetta, il giorno successivo alla morte del Virzi', il Matranga accompagnato dal cognato Di Fresco Onofrio, detto " Maurizio ", si era recato presso il menzionato stabilimento balneare, prelevando la cocaina ivi nascosta, che si trovava contenuta in alcuni sacchetti di plastica, e consegnandola al Di Fresco perche' la nascondesse.

Prima che col Virzi', ha riferito il Calzetta, il Matranga commerciava in stupefacenti con Patricola Stefano e Romano Giuseppe e la circostanza appare molto indicativa della personalita' e della capacita' a delinquere dell'imputato, essendo entrambi i predetti grossi personaggi mafiosi: il primo, infatti, e' il figlio di quel Patricola Francesco, ucciso dagli avversari del clan Bontate per non aver voluto rivelare il nascondiglio del congiunto, attivamente ricercato dai "vincenti"; Romano Giuseppe, da parte sua, tento' insieme a Greco Giovannello nel Natale 1982 di uccidere Greco Giuseppe "scarpazzedda" nel corso della c.d. "tufiata" di Ciaculli.

Ancora secondo il Calzetta, il Matranga ed il Virzi' detenevano la cocaina in apposito nascondiglio dello stabilimento balneare dello stesso Virzi', donde la prelevavano di volta in volta per consegnarla ai clienti, quali Rotolo Salvatore, per venti milioni, Alfano Paolo, per 50 grammi, e quantita' imprecisate della stessa sostanza contenuta in alcuni sacchetti a Di Fresco Onofrio e Mannino Angelo. Altra cocaina, per 900.000 lire circa, era stata venduta a tale Costa Giovan Battista, proprietario di un negozio di abbigliamento ubicato in Corso Pisani.

In proposito e' da osservare che nel corso del suo primo interrogatorio il Matranga nego' strenuamente di conoscere il Calzetta, il Virzi', il Costa ed alcun altro dei suoi coimputati ad eccezione dei cognati Di Fresco e Mannino.

Sul punto era stato gia' tuttavia smentito dal teste Ali' Mathluthi, gia' dipendente del Virzi', il quale aveva dichiarato (Vol.11 f.212) che presso lo stabilimento balneare il titolare usava riunirsi in una stanzetta riservata con alcuni abituali frequentatori, riconoscendo fra costoro proprio il Matranga Giovanni oltre a Taormina Giovanni, Spadaro Giuseppe, Alfano Paolo ed Zanca Onofrio.

Successivamente, ucciso il Costa durante la latitanza del Matranga, arrestato quest'ultimo ,indiziato, e poi incriminato per detto omicidio (dal quale tuttavia e' stato prosciolto a conclusione dell'istruzione), l'imputato ammise di aver conosciuto il Costa ed intrattenuto con costui rapporti commerciali, giustificando la sua precedente menzogna con l'esigenza difensiva di non fare comunque ammissione alcuna.

Che i rapporti col Costa non fossero, tuttavia, soltanto di lecita natura, così come tardivamente dichiarato dall'imputato, emerge chiaramente dalla deposizione della di lui ex convivente Maggi Concetta (Vol.82 f.203), (Vol.82 f.220)), la quale ha riferito che anche il Costa era un consumatore di cocaina e che frequentava i bagni Virzi' assieme al Calzetta ed al Matranga, con i quali era "tutta una cosa". In casa del Costa per altro, dopo la sua uccisione, vennero rinvenuti un c.d. "luttino" in memoriam con la fotografia del Virzi' ed una fotografia riprodotte insieme il Costa, il Virzi', il Calzetta e la stessa Maggi (Vol.82 f.208).

Le dichiarazioni del Calzetta hanno ricevuto per quanto sopra indiscutibile riscontro anche documentale.

Secondo lo stesso Calzetta, ancora, il Matranga disponeva di numerose armi, che talvolta faceva sottoporre a modifica da un armiere di fiducia della cosca. Quattro revolvers calibro 38 aveva regalato a Tinnirello Gaetano ed altra dello stesso calibro a Zanca Carmelo, suscitando tra l'altro il risentimento di Alfano Paolo, che

desiderava anch'egli un omaggio siffatto. Le pistole di cui il Matranga era in possesso venivano anch'esse custodite in nascondigli presso lo stabilimento di Salvatore Virzi', che le aveva anche mostrate al Calzetta, invitandolo ad interessarsi per la loro vendita al prezzo di lire 500.000 ciascuna.

Ed infatti, procedutosi dopo le dichiarazioni del Calzetta a perquisizione presso il prefato stabilimento, venivano rinvenute (Rapporto 27 aprile 1983 (Vol.11 f.214)), nascoste nell'incavo di un pilone ed all'interno del cassone avvolgibile di una finestra, numerose munizioni e due pistole calibro 38.

Significativa e' la seguente circostanza riferita, infine, da Calzetta Stefano, secondo il quale il Matranga si trovava presente allorché Zanca Onofrio si era vantato con Alfano Paolo di avere amici poliziotti. Il Matranga era intervenuto sostenendo che "tutti gli sbirri erano infami" ma lo Zanca gli aveva citato il caso del maresciallo dei Carabinieri Corrao, che aveva tempo prima fatto falsa testimonianza a suo favore, scagionandolo da una accusa di rapina.

Anche su tale episodio l'istruzione espletata ha pienamente confermato e riscontrato quanto riferito dal Calzetta, qui richiamato per sottolineare che discorsi di tale tenore non sarebbero stati per certo fatti dagli Zanca in presenza di persona estranea all'organizzazione mafiosa.

Le accuse del Calzetta inoltre hanno trovato ulteriore conferma in quelle sul Matranga rese da Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.80 f.206, 207).

In proposito e' da premettere che il Calzetta, posto a confronto col Matranga (Vol.80 f.198) aveva inaspettatamente dichiarato di non conoscerlo, presumibilmente assumendo tale incredibile atteggiamento di non collaborazione (anche in relazione ad altri imputati prima da lui accusati) a causa delle gravi rappresaglie subite nelle more dai suoi congiunti, rimasti vittima di un rovinoso attentato dinamitardo.

Peraltro, sul discontinuo comportamento del Calzetta vedansi le considerazioni e le spiegazioni della Corte condensate in Capitolo I, pagg.859 ss.

Peraltro, non appare qui inopportuno aggiungere che le indicazioni del Calzetta, nei confronti

del prevenuto, hanno ricevuto in istruttoria, un altro, puntuale e significativo riscontro: la disponibilita' di lui di un'autovettura Renault 18, la cui targa PA 641565 comincia effettivamente con i numeri 64, intestata alla madre di lui Maniscalco Rosalia (v. Rapporto Squadra Mobile del 5 maggio 1983 Vol.11 f.402935) (Veramente il Calzetta parla dubitativamente di una Escort di color bianco, le cui prime cifre erano 64...Vol.11 f.402826 - 402827).

Essendosi l'atto istruttorio espletato presso il carcere di Paliano, dove anche il Sinagra era detenuto, quest'ultimo, avuto modo di scorgere il Matranga, chiedeva di essere immediatamente sentito e rivelava, ribadendolo anche in sede di confronto, che trattavasi di persona da lui ben conosciuta che trafficava in droga con Virzi' Salvatore e Rotolo Salvatore, il quale aveva talvolta incaricato esso Sinagra di portargli dei messaggi inerenti agli illeciti traffici condotti.

Infine, ultimo riscontro dell'appartenenza del Matranga alla cosca di corso dei Mille e' fornito da un appunto con l'indicazione del recapito telefonico di Raccuglia Cosmo ritrovato in

possesso dell'imputato all'atto del suo arresto, come risulta da uno degli interrogatori resi del Matranga, che naturalmente di cio' ha fornito una "innocente" spiegazione.

Sulla base degli elementi sopra sinteticamente riassunti, la Corte e' dell'avviso che debba affermarsi la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 (assorbito in quest'ultimo il capo 47) e 273.

Idonea pena appare quella di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art. 416 bis comma 4' C.P. anni quattro di reclusione + art. 416 bis comma 6' C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art. 112 n.1 C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art 112 n.1 C.P. = anni cinque e mesi sei di reclusione + art. 81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art. 71 L. 22.12.75 n.685, anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 n. 2 legge cit. = anni sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art. 74 2' comma = anni nove di reclusione e lire 70.000.000 di multa + art. 81 cpv C.P. = anni 11 di reclusione e lire 120.000.000 di multa;

per cui la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione delle misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Al Matranga Giovanni va condonato anno uno della suddetta pena.

Maugeri Nicolo'

Rimandando alla parte della sentenza che si occupa specificamente del traffico degli stupefacenti, giovera' intanto qui precisare sinteticamente i punti dell'istruttoria che concernono il prevenuto in esame.

L'incontro di Maugeri Nicolo' e di Salvatore Cristaldi (altro consociato di Santapaola) con Mutolo Gaspare, a Palermo, e' preceduto da una serie di telefonate fra il Mutolo ed altri personaggi col catanese Condorelli Domenico, da cui emerge che quest'ultimo sarebbe dovuto venire a Palermo per ritirare una "macchina" (termine che, nel linguaggio criptico dei trafficanti di stupefacenti, equivale, come ha confermato Koh Bak Kin, ad eroina). Poi, pero', a causa dei pericoli per la sua incolumita' derivanti dalla faida col clan di Ferlito allora in auge, il Condorelli preferiva mandare a Palermo altri due consociati e, cioe', Cristaldi Salvatore e l'odierno prevenuto.

Ed e' estremamente significativa la telefonata, integralmente riportata in altra sede, in cui il

Condorelli, preannunciando l'arrivo a Palermo dei due predetti, li qualifica, col gergo proprio degli appartenenti a "Cosa Nostra", uno come "uomo d'onore" e l'altro come un "carissimo amico" e, cioè, come un personaggio coinvolto nei loschi traffici mafiosi e prossimo a prestare il giuramento di iniziazione. I due si incontrano con Gaspare Mutolo al Motel Agip e, con estrema cautela, lo seguono fino a casa sua. Poi, lungo la strada di ritorno per Catania, vengono appositamente controllati dalla Polizia stradale e, mentendo, affermano di provenire da Alcamo.

Basterebbe questo episodio per ritenere provate le accuse nei confronti del prevenuto, ma altri elementi di prova sono stati acquisiti a suo carico, che ne confermano l'appartenenza a Cosa Nostra.

Ci si richiama, in proposito, alle intercettazioni telefoniche ed alle altre emergenze istruttorie, concernenti i suoi rapporti con Simola Michele, Madonia Giuseppe (il boss mafioso di Vallelunga di cui il Maugeri e' compare) e Di Stefano Filippo, mafioso di Favara. Le telefonate attengono, come si e' ampiamente chiarito, alla gestione ed al controllo dei subappalti

di opere pubbliche - e, cioe', ad una attivita' tipicamente mafiosa - e dal tenore delle stesse emerge chiaramente il notevole spessore mafioso del prevenuto.

Ne' vanno trascurate, come si e' parimenti detto, le telefonate e le altre risultanze da cui viene confermata l'appartenenza del Maugeri al clan Santapaola.

In proposito si ricorda:

- che Cremona Giuseppe ha riferito che il Maugeri e' strettamente legato a Santapaola Nitto e Di Stefano Filippo;
- che, all'atto del suo arresto, fra le utenze telefoniche annotate in una rubrica vi erano quelle di Ercolano - Avimec e Viaggi Avinec (societa' cui sono interessati prossimi congiunti del Santapaola);
- che Madonia Giuseppe, in una telefonata, dava incarico al Maugeri di riferire a "Pippo Cavadduzzu" (Ferrera Giuseppe) "che quel discorso era tutto a posto" e si informava della salute di "Franco" e, cioe', di Ferrera Francesco, ferito in un agguato mafioso qualche giorno prima (15.6.1982);
- che, in un'altra telefonata, Madonia chiedeva notizie sul "cacciatore" (il quale, come e' stato

dimostrato, e' sicuramente Santapaola Nitto) e il Maugeri rispondeva "tutto bene; ieri siamo stati assieme";

- che, in una telefonata tra il Maugeri e Puglisi Pietro, genero di Pulvirenti Giuseppe (inteso "Pippu u Malpassatu" ed indiziato di appartenenza al clan Santapaola) il primo riferiva al suo interlocutore di avere parlato con "Nitto" (e, cioe', con Benedetto Santapaola) di una vicenda concernente tre arrestati per rapina;

- che, in un'altra telefonata, Simola Michele richiedeva al Maugeri di interessarsi per il recupero di un'autovettura rubatagli a Catania e quest'ultimo prometteva che lo avrebbe fatto (e' ovvio che solo chi e' dotato di "ascendente" in un determinato ambiente puo' ottenere la restituzione di refurtiva).

Alla stregua pertanto di tali inequivocabili risultanze istruttorie ritiene la Corte di dover affermare la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13, 17, 22 e 40, dichiarando assorbiti pero' il capo 17 nel capo 13 e il capo 40 nel capo 22 per medesimezza della contestazione.

Conseguentemente la pena irrogabile, valutate le circostanze di cui all'art.133 C.P., va ritrovata in quella di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa e risulta dalla somma di anni 7 di reclusione per i capi 1 e 10 dell'imputazione, unificati per continuazione (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + anno 1 e mesi 6 per art.81) + quella di anni 10 e L. 120.000.000 di multa per la seconda coppia di reati (p.b. anni 4 di reclusione e L. 18.000.000 di multa per art.71 legge 685/1975 + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 di reclusione e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 1 cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 e L.120.000.000 di multa). A tale pena consegue quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Va applicata per la pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Mazzurco Salvatore

Mazzurco Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come uno dei componenti della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle corraltive attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gl U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Il quadro completo ed esauriente delle attivita' illecite compiute da Mazzurco Salvatore, nel contesto di tali traffici, e' fornito dal noto affidavit dell'agente Rooney Charles J (allegato in atti al Vol.21/G).

Da citato affidavit emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento di Mazzurco Salvatore in tale traffico, nonche' una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari componenti della "Fazione Catalano" e l'imputato, che, del resto, era - insieme ai cugini Lamberti Giuseppe e Lamberti Salvatore - uno dei soggetti maggiormente coinvolti nelle attivita' concernenti la c.d. "Pizza Connection".

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dall'affidavit di cui si e' detto, atteso che essi sono gia' stati esposti nel Capitolo X del presente provvedimento.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella sudetta parte generale, dove si tratta, per ovvie ragioni, anche del ruolo e della posizione di Mazzurco Salvatore, offrendo piena contezza del complesso degli elementi a suo carico.

Tuttavia, in questa sede, va, in estrema sintesi, ricordato che Mazzurco Salvatore, e' tra i maggiori protagonisti delle attivita' criminali

concernenti la c.d. "Pizza Connection", insieme con i Lamberti (del quale e' socio in affari, come meglio si vedra' in seguito) ed i fratelli Catalano con i quali si mantiene in strettissimo e costante rapporto, come ampiamente provato da tutta una serie di intercettazioni telefoniche (v. affidavit citato), concernenti, senza dubbio, questioni attinenti sia al traffico di stupefacenti che a problemi dell'"associazione".

Inoltre, il Mazzurco risulta essere in costante contatto, tra gli altri, con Ganci Giuseppe, vero e proprio braccio destro (nonche' contitolare in molte pizzerie di New York) di Catalano Salvatore, capo indiscusso della "Fazione" omonima.

Emblematica, poi, risulta essere la vicenda concernente l'ordine di acquisto di eroina fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Stiven, che era venuto in contatto con Zito Benedetto, scheda personale), da dove si evince chiaramente il ruolo centrale svolto in tale occasione dal Mazzurco e dai cugini Lamberti.

Peraltro, quanto emerso dall'affidavit e nelle altre parti della trattazione cui si e' fatto rinvio, risulta, altresì, confermato da ulteriori elementi a

carico dell'imputato di cui qui di seguito si trattera'.

Infatti, dalle investigazioni compiute dalla FBI emerge che l'imputato e' socio in affari dei citati Lamberti nelle societa' "Pronto Interior Demolition", "Roma American Imports" e "Pino Europa Boutique", considerate imprese implicate nelle attivita' di riciclaggio e reimpiego di capitali provenienti dal traffico di stupefacenti (Vol.20/G f.1 ss).

Peraltro, da un'intercettazione telefonica si desume che Mazzurco Salvatore, Lamberti Salvatore, Alfano Pietro e lo "zio" di quest'ultimo, vale a dire Badalamenti Gaetano (che era uno dei canali di rifornimento dell'eroina della "Fazione Catalano"), stavano organizzando una serie di spedizioni di droga da far entrare negli U.S.A. da paesi stranieri (Vol.21/G f.479, 492).

Inoltre, in tutta una serie di telefonate intercorse tra Badalamenti Gaetano il Mazzurco Salvatore e Lamberti Salvatore, viene trattata, senza possibilita' di equivoci, la fornitura di partite di eroina (Vol.21/G f.479, 492).

Va, altresì, osservato che, anche dalle indagini condotte dalla FBI americana (Vol.20/G), si

e' avuta conferma che Mazzurco Salvatore era uno dei membri di spicco della "Fazione Catalano" maggiormente coinvolto nel traffico di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection".

A tal proposito, assai significativa risulta una telefonata, dal tenore equivoco, tra l'imputato ed il citato Ganci Giuseppe, che rappresenta una conferma ulteriore dei legami intercorrenti tra i due per affari certamente illeciti (Vol.20/G f.115).

Peraltro, anche altre telefonate sono particolarmente indicative del coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti di cui si e' detto:

- quella intercorsa tra Mazzurco e Ganci Giuseppe, con tale "Pinu" (molto probabilmente Soresi Giuseppe, coinvolto nei traffici della c.d. "Pizza Connection", e condannato da questa Corte per il reato di cui al capo 13 dell'epigrafe), dove il riferimento ad un affare concernente la droga e' del tutto evidente (Vol.21/G f.307, 308, 313, 314, 317, 321);

- quella intercorsa tra Mazzurco ed Alfano Pietro, fedele esecutore degli ordini di Badalamenti Gaetano (uno dei canali di rifornimento dell'eroina della "Fazione catalano"),

dove si testimonia del collegamento dell'imputato con quest'ultimo nel corso di una discussione certamente inerente al traffico di droga (Vol.21/G f.024761);

- quella tra Mazzurco e Lamberti Giuseppe (Vol.21/G f.655) del 30 marzo 1984, subito dopo la quale l'imputato, insieme a Cangialosi Giovanni, si era recato all'aeroporto "La Guardia" di New York a prelevare il citato Alfano Pietro.

Inoltre, i numeri di telefono del Mazzurco sono stati rinvenuti in una rubrica sequestrata a Lamberti Giuseppe (Vol.21/G bis f.019713, 019721, 019764); mentre, nella documentazione sequestrata all'imputato sono stati rinvenuti:

- due biglietti aerei per la tratta New York-Miami, a nome Lamberti Giuseppe e Mazzurco Salvatore;

- una licenza, rilasciata al Mazzurco, per eseguire lavori di restauro nell'appartamento di Bono Giuseppe (v.scheda personale);

- una ricevuta per l'acquisto di attrezzi ginnici per uso personale a nome Bono Giuseppe;

- fattura di acquisto di materiali edili, per l'appartamento di Bono Giuseppe, rilasciata dalla "Lamberti Constructing";

- copia dell'appello della sentenza pronunciata negli U.S.A, contro Rappa Frank (anch'egli, come i Lamberti, originario di Borgetto), coinvolto da oltre un decennio in indagini concernenti il traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A. (Vol.12/G bis f.019764, 019723);

- certificato da cui risulta che Adamita Emanuele, Mazzurco Salvatore e Lamberti Giuseppe, sono soci della "Nenorec Incorporated", di cui e' segretario Adamita Domenico (Vol.24/G f.028070, 028082).

Peraltro, non puo' non rilevarsi che da tale documentazione emergono chiari collegamenti del Mazzurco con i noti fratelli Adamita, coinvolti nel sequestro di Kg.40 di eroina (eseguito in Milano) proveniente da Bagheria e destinata al mercato Americano, di cui si e' gia' ampiamente trattato.

Inoltre, il numero telefonico dell'utenza di New York dell'imputato e' stato rinvenuto in una rubrica telefonica sequestrata a Prainito Salvatore (Vol.6/n f.018190).

Orbene, tale Prainito, non solo risulta originario di Brogetto (Pa), cosi' come i Lamberti, la, il 28 gennaio 19812, e' stato

arrestato a Firenze perche' trovato in possesso di Kg.3 di eroina (Vol.6/G f.018199), ed e' stato gia' condannato per i reati commessi in tale occasione dalla locale Autorita' Giudiziaria (Vol.6/G f.018191 ss).

Va, altresì, ricordato che la sera del 30 agosto 1983, gli agenti dell'FBI hanno visto arrivare Baldinucci Giuseppe a casa di Mazzurco (792 Madison Anenue, Balduin, N.Y.), il quale ha consegnato a quest'ultimo una grossa borsa di colore marrone, ricevendone in cambio un'altra, sempre marrone e della s t e s s a d i m e n s i o n e .

Poco dopo, il Baldinucci e' stato fermato dagli agenti dell'FBI ed e' stato trovato in possesso di un piccolo campione di eroina purissima (89,6 %) e di 40.000 U.S. in contanti dentro la borsa marrone precedentemente ricevuta dal Mazzurco.

A tal proposito, non puo' non rilevarsi che, anche il Baldinucci e' originario di Borgetto (come i Lamberti) e che, costui teneva annotato il numero telefonico di Lamberti Giuseppe.

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato, come "associato" a "cosa nostra" siciliana, si e' gia' osservato:

- nella parte della trattazione riguardante il traffico degli stupefacenti (Capitolo X) - che i componenti della "Fazione Catalano" erano "uomini d'onore" appartenenti a "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

In quella sede e' stato altresì osservato che il traffico di stupefacenti risulta monopolizzato da "cosa nostra" (v. Capitolo X già citato), anche se, come si e' visto, per ruoli marginali ovvero occasionalmente, tale organizzazione può servirsi di soggetti non associati, confortando il convincimento che, l'accertata partecipazione di un soggetto alle attività illecite concernenti tali traffici e' serio indizio della sua qualità di "uomo d'onore" (ovviamente, da solo non sufficiente a fornire piena prova).

Tale assunto e' valido anche nel caso di Lamberti Giuseppe il quale e' stato indicato come "uomo d'onore" da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456698).

Ulteriore indizio, atto a riscontrare l'organico inserimento dell'imputato nella struttura di "cosa nostra" si rinviene nella sua partecipazione alle sontuose nozze di Bono Giuseppe, celebrate a New York il 16 novembre 1980, dove e' stato ritratto in

fotografia, insieme a numerosi alti "uomini d'onore" di "rango", molti dei quali riconosciuti componenti della "Catalano Faction".

Inoltre la sua qualita' di associato si rinviene nel fatto che esso ha costituito, insieme al citato Bono Giuseppe, la societa' "Pronto Demolition" ritenuta impresa di copertura per il riciclaggio e reinvestimento del denaro proveniente dai traffici illeciti delle "famiglie" di quest'ultimo.

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22 con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al 5 comma dell'art.75 legge n.685/75 e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui alla'art.74 n.5 L.22/12/1975 n.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal 2 comma dell'art.74 legge 685/75, anziche' quella di cui al 2 cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e , separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Mazzurco Salvatore; la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante da seguente computo: capi 1 e 10, p.b. art.416 bis 4 comma C.P. anni 4 di reclusione + art.416 bis 6 comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art 112 n. C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. =
anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, p.b. art.71 legge 22/12/1975 n.685 anni 4 di reclusione e L.30.000.000 di multa + art.74 n.2 legge cit. = anni 6 di reclusione e L.45.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa.

Per cui la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di unanno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18 dicembre 1981 n.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena sopra inflitta a Mazzurco Salvatore nella misura di anno 1 di reclusione.

Meli Giacomo

Meli Giacomo e' imputato del reato di favoreggiamento personale (capo 160) per aver, dopo che fu commesso l'omicidio di Ienna Michele , aiutato gli autori del medesimo ad eludere le investigazioni dell'autorita', rifiutandosi, allorche' venne sentito dalla polizia giudiziaria in sommarie informazioni testimoniali e precisamente da personale della Squadra mobile di Palermo, di fornire alcun elemento utile alla identificazione dei suddetti, nonostante si fosse trovato presente nel locale dello Ienna al momento del delitto.

Dell'omicidio dello Ienna Michele, avvenuto nella macelleria da lui gestita in questa via Belmonte Chiavelli si tratta nella parte di questa sentenza dedicata agli omicidi della guerra di mafia (CAP. VII)

Per cio' che concerne la posizione del prevenuto va osservato che al momento dell'attentato allo Ienna, presente nella di lui macelleria vi era il cugino Meli Giacomo,il quale era anche dipendente della "Centralgas" diretta dal Teresi. Ora, mentre Enna Emanuele

e d

Enna Matteo concordemente riferirono alla polizia d'aver visto due individui che, entrati nel locale avevano fatto fuoco contro lo Ienna, fuggendo poi, con una moto sulla quale si trovava un complice; il Meli, evidentemente terrorizzato, ha sempre incoerentemente e assurdamente sostenuto di nulla aver visto, in quanto dava le spalle alla porta d'ingresso, anche se aveva sentito i colpi d'arma da fuoco.

Trattasi di atteggiamento indubbiamente improntato ad omertà, che certamente concreta il reato di favoreggiamento personale nei confronti degli assassini dello Ienna.

Va, quindi, affermata la responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli. Adeguata appare al riguardo la pena di anni due di reclusione, interamente condonata.

Messina Edoardo

Viene indicato da Contorno Salvatore (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.142)) quale componente, col grado di capo-decina, della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu'.

Questi, infatti, riconoscendo l'imputato in fotografia, ha riferito particolari della sua famiglia e della sua attivita', quali la morte del di lui fratello Andrea ed il suo impegno lavorativo nel settore edilizio, risultati tutti corrispondenti alla realta', come e' stato accertato attraverso le espletate indagini di polizia giudiziaria (vedi rapporto 6 ottobre 1984 (Vol.125/A f.2)) e le stesse dichiarazioni rese dal Messina nel corso del suo interrogatorio.

L'imputato, inoltre, ha ammesso di ben conoscere Bontate Stefano, capo sino alla sua uccisione della famiglia di S.Maria di Gesu', pur sostenendo trattarsi di semplice, sebbene antica, conoscenza fra le rispettive famiglie senza che fra di esse fosse stato mai intrattenuto alcun significativo rapporto.

Quest'ultima affermazione risulta pero' smentita dalle risultanze delle indagini bancarie, che hanno evidenziato l'esistenza di rapporti di affari fra il Messina e Bontate Giovanni, fratello di Stefano, dal quale l'imputato ha ricevuto taluni assegni nel 1979.

Osserva la Corte che, essendo rimasta sostanzialmente unica la fonte accusatoria, e nella carenza di sostanziali sintomatici riscontri a tale accusa (a tal proposito non puo' considerarsi univoca l'accertata presenza dell'imputato insieme col Labruzzo Mario ed il Vernengo Antonino in un servizio di osservazione effettuato dalla Squadra Mobile di Palermo nel gennaio 1974) in perfetta coerenza con i principi di massima stabiliti dalla Corte ed indicati in Capitolo I, pagg.661 ss. va assolto con formula dubitativa per quanto riguarda i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., e con formula piena (nulla risultando di concreto in merito) per i reati di cui agli artt.75, 71-74 legge 685/75.

MESSINA Edoardo

a) Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti

sul c/c nr.40980 intrattenuto da BONTATE Giovanni,
nato a Palermo il 6.10.1946, presso la C.R.A.M. -
agenzia di Falsomiele -:

nr.0297042 del 21.09.1979 di lire 120.000;

nr.0590290 del 21.09.1979 di lire 400.000.

b) Ha ricevuto l'assegno bancario nr.01813532511
del 22.09.1980 di lire 500.000 tratto sul c/c
nr.128343/10 intrattenuto da BRONZINI Alessandro, nato
a Palermo il 12.2.1948, presso la C.C.R.V.E. di
Palermo. Il titolo e' stato emesso a favore di
LOMBARDO Sebastiano che lo ha girato a Messina.

c) Ha ricevuto l'assegno nr.20424109 del
5.9.1977 di lire 1.000.000 tratto sul c/c
nr.4101473/49 del Banco di Sicilia - agenzia nr.5 di
Palermo - intrattenuto dalla TE.CO (Tecno Costruzioni)
S.p.A..

Ha ricevuto gli assegni nn.rr.041001947 del
5.2.1982 di lire 1.500.000 tratto sul c/c nr.410194704
e 024047613 del 9.10.1981 di lire 2.000.000, tratto
sul c/c nr.189657/20, entrambi intrattenuti dalla
"Immobiliare Vespri" S.p.A..

Amministratore della TE.CO S.p.A. e' TERESI Emanuele di Giovanbattista, nato a Palermo l'1.1.1933 mentre amministratore della Immobiliare Vespri S.p.A. e' il fratello, TERESI Pietro, nato a Palermo il 22.4.1930.

d) Ha negoziato l'assegno bancario nr.1064648 del 21.8.1978 di lire 1.000.000 tratto sul c/c nr.15065/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo - intrattenuto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950.

e) Ha ricevuto nr.28 assegni per complessive lire 31.000.000 tratti da FEDERICO Domenico di Girolamo, nato a Palermo il 25.2.1940, sul c/c nr.41665 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -, intrattenuto dalla "Cofed Costruzioni" S.r.l. della quale FEDERICO e' procuratore.

f) Ha ricevuto, altresì, i seguenti assegni:

1) n. 0599394 del 22.06.1979 di lit. 750.000,

tratto da DI BARTOLO Anna Maria, nata a

Palermo il 26.2.1942 - moglie di FEDERICO Domenico -,
sul c/c n.40162 della C.R.A. Monreale - agenzia di
Falsomiele -.

2) n. 1052430 del 17.03.1978 di lit. 1.000.000;
n. 1350720 del 22.12.1980 di lit. 1.000.000;
n. 1340258 del 05.10.1980 di lit. 6.000.000;
n. 1339730 del 08.09.1980 di lit. 2.000.000;
n. 1338049 del 11.09.1980 di lit. 2.000.000;
n.015197416 del 22.09.1980 di lit. 2.000.000;
n.015197403 del 22.08.1980 di lit. 2.000.000;
n. 0482357 del 05.05.1978 di lit. 1.500.000;
n. 0086681 del 29.01.1979 di lit.10.000.000;
n. 0491776 del 30.06.1978 di lit. 1.500.000;
n. 0022860 del 21.08.1978 di lit. 1.500.000;
n.015078453 del 10.12.1979 di lit.10.000.000,

tutti tratti da FEDERICO Domenico, il primo sul
c/c n.89036/10 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di
Palermo -, dal secondo al quinto tratti sul c/c
n.41665 della CO.FED., il sesto e il settimo sul c/c
n.186324/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo -
intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l. ed i

restanti 5 sul c/c n.162274/20 intrattenuti dalla
"Urania Costruzioni" S.r.l..

3) n. 0016771 del 21.08.1978 di lit. 2.000.000;
n. 0473123 del 24.03.1978 di lit. 2.000.000,

tratti sul c/c n.139036/20 intrattenuto dalla
"Atlantide Costruzioni" S.r.l. a firma di traenza
dell'amministratore, BONTATE Giovanni.

Messina Pietro

Il prevenuto e' imputato, insieme con Cucina Luigi, del reato di cui all'art.378 C.P. (favoreggiamento personale) per avere, dopo che Cusimano Giovanni aveva commesso il reato di associazione mafiosa finalizzato al traffico di reati valutari ed a quello degli stupefacenti, dandosi quindi alla latitanza, aiutato costui ad eludere le investigazioni ed a sottrarsi alle ricerche dell'Autorita'.

In Palermo il 20 agosto 1984.

Si osserva che la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui sopra emerge dalle stesse modalita' e circostanze del suo arresto, essendo egli stato sorpreso in compagnia del latitante, mentre insieme con Cucina Luigi lo aiutava e favoriva nei suoi spostamenti con una autovettura (Fiat 126 tg. PA 430690).

Il prevenuto si dichiarava ignaro della situazione di latitanza cadendo, pero', in varie contraddizioni anche con quanto sostenuto dal Cucina.

Peraltro, che la difesa dell'imputato rivolta ad allegare la casualita' dell'incontro col Cusimano non rispecchi la verita' dei fatti, si desume anche dalla posizione del latitante rispetto alla l26, distante diversi metri, nonche' dalla netta sensazione avuta dal personale della Squadra Mobile di Palermo che procedette all'arresto (Rapporto del 20 agosto 1984 della Squadra Mobile di Palermo Vol.15.Rb f.134914 ss).

Tale personale ha infatti messo in risalto che dall'atteggiamento dei due trassero la convinzione che essi avevano un appuntamento col Cusimano o che quanto meno essi si fossero portati in quel luogo per prendere con lui contatti al fine di favorirlo.

In tale condizioni va affermata la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato ascrittogli, rispetto al quale sembra congrua la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, di cui anni 2 condonati.

Migliara Carmela

Migliara Carmela e' stata rinviata a giudizio per rispondere del delitto di favoreggiamento personale, in concorso con altri imputati, (art.110 e 378 C.P.) ascritte al capo 428 dell'epigrafe.

Dalle risultanze processuali non e', pero', emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputata per il fatto di reato contestatole.

Migliara Carmela e' stata, infatti, denunciata dalla Autorita' Giudiziaria quale ritenuta responsabile di avere aiutato Madonia Giuseppe a sottrarsi alle ricerche' dell'autorita'.

Nel corso delle investigazioni dirette alla cattura del latitante Madonia, dalle intercettazioni telefoniche eseguite sulla utenza intestata a Santoro Giovanna, moglie del suddetto Madonia, e' emerso che alle ore 21,00 del 12 Dicembre 1983, un uomo che si trovava nell'abitazione della Migliara si e' messo in comunicazione con la Santoro Giovanna con l'ausilio dell'imputata che provvedeva ad effettuare la chiamata telefonica facendo si', poi, che l'uomo potesse parlare con la Santoro.

A giudizio delle autorità inquirenti il suddetto individuo era Madonia Giuseppe.

Nel corso del suo interrogatorio, però, l'imputata respingeva ogni addebito, precisando che la persona che li aveva messo in comunicazione con la Santoro Giovanna era Vara Ciro, marito di sua sorella Migliara Concetta.

A sostegno delle tesi accusatorie sta il fatto che la discolpa dell'imputata presenta taluni elementi di incongruenza, non essendo possibile evincere dalle dichiarazioni della Migliara le ragioni per le quali suo cognato si era recato ad una ora inconsueta (le ore 21,00 circa) presso la sua abitazione e, soprattutto, nell'assenza del marito dell'imputata, cogliendo l'occasione per comunicare con la moglie del Madonia e per farle sapere che, poco dopo, egli si sarebbe recato nella di lei abitazione per incontrarvi Rizzo Salvatore.

Di contro, e' da rilevare che, dalla compiuta istruttoria non e' emerso alcun obiettivo, ulteriore riscontro probatorio circa l'attività di favoreggiamento personale, posta in essere dalla imputata nei confronti del Madonia.

Sussiste, pertanto, un ragionevole dubbio circa la identità dell'uomo che effettuò la telefonata di

cui sopra e, nonostante le incongruenze, sopra rilevate, nelle dichiarazioni della Migliara non puo', con sicurezza, escludersi che il Vara Ciro si sia recato quella sera in casa della cognata e, da li', si sia poi messo in contatto telefonico con la Santoro Giovanna.

Ne consegue che, in mancanza di una piena prova circa la sua responsabilita', Migliara Carmela deve essere assolta dal reato ascritte al capo 428 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

Milano Nicolo'

Viene inserito nella lista degli affiliati a cosa nostra, come membro della "famiglia" di Porta Nuova dal Buscetta Tommaso, il quale apparteneva, come e' noto, a quest'ultima.

Del Milano, il Buscetta ricorda l'attivita' svolta inizialmente (vendita al pubblico di capi di abbigliamento americani in una bancarella nei pressi di Casa Professa), nonche' quella illecita (finanziamento del contrabbando di t.l.e.).

Inoltre, il Buscetta ricorda perfino le generalita' dell'uomo d'onore, nelle cui mani egli presto' il giuramento di iniziazione e cioe' Filippone Gaetano, allora rappresentante della "famiglia", sostituito, poi da Calo' Pippo.

A cio' si aggiunga che il Buscetta ha ricordato il soprannome del Milano Nicola , inteso "u ricciu" e lo ha riconosciuto nella fotografia mostratagli in visione (Vol.124 f.11) - (Vol.124/A f.14), (Vol.124/A f.97), (Vol.124/A f.104)).

Peraltro, sul conto del Milano Nicola ha fornito precise e importanti "indicazioni" anche l'imputato Contorno Salvatore, il quale ha riferito che il predetto e' uomo d'onore della famiglia di "Porta Nuova", come del resto i suoi tre figli Nunzio, Salvatore e Giovanni, e che ebbe l'occasione di conoscere - perche' ritualmente presentatogli dallo stesso - altri uomini d'onore e cioe' Rancadore Giuseppe e Domenico . (diTrabia) i fratelli Andronico Antonio e Giuseppe, Costanzo Giuseppe, Duca Antonino.

Ha ricordato, altresì', il Contorno Salvatore , con cio' concordando in pieno con quanto riferito dal Buscetta, che lo imputato e' inteso "u ricciu" e possiede una villa in territorio di Trabia dove lo stesso Milano gli presento' alcuni degli uomini d'onore sopra menzionati (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.47), (Vol.125 f.76), (Vol.125 f.88), (Vol.125 f.89), (Vol.125 f.112), (Vol.125 f.139), (Vol.125 f.144), (Vol.125 f.154), (Vol.125 f.167), (Vol.125 f.168), (Vol.125 f.172), vedi anche per il dibattimento udienza 14 aprile 1986.

Infine le ricordate emergenze processuali hanno trovato riscontro - per quanto concerne i rapporti tra

il Milano Nicola e altri coimputati - negli accertamenti bancari dei quali risulta che Greco Michele ha emesso due assegni, dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno, negoziati da Milano Salvatore, figlio di Nicolo', e versati sul c/c intestato a Milano Nunzio, altro figlio del Nicolo'; che altro assegno dello stesso importo, emesso da Greco Michele all'ordine di Milano Nunzio, e' stato versato sul conto corrente intestato a Milano Nicolo' e alla moglie Zappavigna Provvidenza.

Risulta, peraltro, che il Milano Nicolo' ha preso parte ad un summit di mafia tenutosi a Napoli, presso il ristorante "Da Ferdinando" a Margellina il 28/2/1977, al quale parteciparono La Mattina Nunzio, noto trafficante di sostanze stupefacenti, Zaza Michele, Mazzarella Ciro, Rutigliano Michele, Sabatelli Giacomo, Sciorio Enrico, Maisto Luigi, Enea Salvatore, Spadaro Vincenzo, Bono Alfredo, tutti elementi piu' volte denunciati perche' ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Vol.190 f.11).

Orbene, la presenza del Milano Nicolo' in quel Ggota mafioso campano-siciliano e' significativa del pieno inserimento dell'imputato nel traffico, anche a livello internazionale, di sostanze stupefacenti. Ne e' ulteriore riprova, come gia' si e' avuto modo di rilevare in altra parte del presente provvedimento, la circostanza che e' stata constatata la presenza dell'imputato in Grecia - nel periodo in cui sarebbe avvenuto il trasporto di hashish (1982) e in quello in cui sarebbe dovuto avvenire il trasporto di eroina (1983) - perche' il prevenuto si identifica proprio in quel "Riccio Nicola" palermitano, gia' coinvolto nella strage di Locri, di cui ha parlato il Dattilo.

Pertanto, sulla base degli elementi sopra riassunti devesi affermare la colpevolezza e, conseguentemente, la penale responsabilita' del prevenuto in ordine a tutti i reati ascrittigli.

La pena da infliggere va fissata in quella di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa e risulta dalla somma di anni 7 di reclusione per i capi 1 e 10 dell'imputazione, unificati per continuazione (p.b. art.416 bis 1 e 4 comma = anni 4 di reclusione + 1/3 per aggravante di cui al 6 comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 n.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + anno

1 e mesi 6 per art.81) + quella di anni 10 e L. 120.000.000 di multa per la seconda coppia di reati (p.b. anni 4 di reclusione e L. 18.000.000 di multa per art.71 legge 685/1975 + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 di reclusione e mesi 4 e L.26.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 l cpv stessa legge = anni 8 di reclusione e L.36.000.000 di multa + art.81 = anni 10 e L.120.000.000 di multa). A tale pena consegue quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena nonche' l'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno. Va applicata per la pericolosita' la misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

MILANO Nicolo'

ZAPPAVIGNA Provvidenza

MILANO Nunzio

MILANO Salvatore

a) GRECO Michele, nato a Palermo il 2.5.1924, ha emesso gli assegni nn.rr.28568794 del 15.5.1978 e 2856783 del 2.5.1978, entrambi da lire

1.000.000, che sono stati negoziati da Milano Salvatore mediante versamento nel c/c intestato a MILANO Nunzio.

Lo stesso GRECO Michele ha emesso all'ordine di Milano Nunzio l'assegno nr.1358669 dell'11.7.1978 di lire 1.000.000 traendolo sul c/c nr.920/1 della Banca Popolare di Palermo che e' stato negoziato mediante versamento nel c/c nr.60.09/10 intrattenuto da MILANO Nicolò e ZAPPAVIGNA Provvidenza presso la Succursale nr.23 della C.C.R.V.E. di Palermo.

b) MILANO Salvatore ha negoziato, mediante versamento nel c/c nr.327.82/10 intrattenuto dalla ditta "MILANO Nunzio e F.lli" s.n.c., i seguenti assegni circolari:

n.681477967 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000;

n.681477968 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000,

richiesti da MONACO Francesco, nato a Torre Annunziata il 16.2.1939, all'ordine di se stesso versando quale provvista valuta contante.

La richiesta di assegni circolari era di

complessive lire 18.000.000 e gli altri assegni sono stati negoziati da:

n.681477966 di lire 5.000.000, negoziato da DI NOTO Francesco, nato a Palermo il 22.2.1934;

n.671381713 di lire 2.500.000, negoziato da GRECO Michele;

n.651531877 di lire 500.000, negoziato da LA PIETRA Gaetano, nato a Napoli l'1.4.1939.

MONACO Francesco e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1, 1° comma, del D.L.4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri.

Con lo stesso rapporto e' stato denunziato, altresì, La Pietra Gaetano il cui nominativo e' emerso anche nel corso dell'istruttoria relativa all'omicidio del boss Giuseppe DI CRISTINA.

c) Milano Salvatore ha negoziato, mediante prelevamento di valuta contante, l'assegno bancario nr.28492255 del 30.4.1979 di lire 2.570.000, tratto da

GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, fratello di Michele.

d) BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, ha tratto sul proprio c/c nr.560.05.70 della Cassa di Risparmio di Roma - agenzia nr.22 di Roma -, gli assegni nn.rr.022720994 e 022720995 entrambi del 21.12.1979 di lire 10.000.000 ciascuno all'ordine di Milano Salvatore che li ha girati a tale PULEO Domenico.

e) ZAPPAVIGNA Provvidenza ha richiesto, presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.23 di Palermo -, in data 19.6.1979, nr.6 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di se stessa, per complessive lire 30.000.000, dal nr.400823977 al nr.400823982;

MILANO Salvatore, lo stesso giorno e presso la stessa banca, richiede nr.3 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno, per complessive lire 15.000.000, due dei quali sono i nn.rr.400823983 e 400823984;

tutti i predetti assegni sono affluiti sul c/c nr.486 intestato a Frigerio Enrico ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Luino e

Varese - filiale di Cantello -, oggetto del già citato rapporto di p.g. per violazioni alla legge valutaria.

MILANO Salvatore e Zappavigna Provvidenza, sentiti in data 21.10.1982, in merito alla destinazione data ai titoli sopra descritti, hanno dichiarato: che gestivano, fino a pochi mesi addietro, un negozio di tessuti ed abbigliamento sito in Palermo, via S.Agostino nr.56; che acquistavano merce occorrente alla loro attività anche con assegni tratti sul loro c/c nr.14493/10 della C.C.R.V.E.; che non erano in grado di ricordare il perché della richiesta di tali assegni né la destinazione data agli stessi; che sicuramente si trattava di assegni circolari richiesti per il pagamento di merce a fornitori che non accettavano assegni di c/c.

f) LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939, ha tratto sul c/c nr.124900 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di Boccadifalco -, l'assegno nr.1039597 dell'1.6.1981 di lire 1.400.000, all'ordine di MILANO Salvatore ed il nr.0928101 del 30.6.1979 di lire 2.000.000 negoziato da Milano Nunzio.

g) ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940, ha tratto sul proprio c/c nr.4100710 01 della Banca del Sud - agenzia nr.2 di Palermo - l'assegno nr.7092526 del 26.8.1980 di lire 1.000.000 all'ordine di MILANO Salvatore che l'ha negoziato.

h) MOTISI Ignazio, nato a Palermo l'1.1.1934, ha tratto sul proprio c/c nr.23226/20 della Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.18 di Palermo - l'assegno nr.024523134 del 10.3.1982 di lire 120.000 all'ordine di MILANO Salvatore che l'ha negoziato.

i) MILANO Nicolo' ha tratto sul proprio c/c nr.60-09/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.23 di Palermo - l'assegno nr.1087314 del 26.9.1977 di lire 10.000.000 all'ordine di FIORE Rosa fu Amedeo, nata a Napoli il 19.5.1924 ed ivi domiciliata in Corso Vittorio Emanuele nr.525. Detto assegno e' stato versato sul c/c nr.11351 della Banca della Provincia di Napoli - agenzia "A" di Napoli - intestato a D'ANTONIO Raffaele ed il versamento e' stato effettuato da tale MORRA Giovanni.

l) Sullo stesso c/c Milano Nicolo' ha tratto l'assegno nr.1109669 di lire 1.000.000 che e' stato negoziato da VOLLERO Pasquale, nato a Cardito (NA) il 17.11.1945 e domiciliato in Napoli alla via Imperato nr.64 che l'ha accreditato sul c/c nr.200190 intrattenuto presso lo sportello mercato ortofrutticolo di Napoli della Banca D'America e D'Italia.

m) Milano Salvatore ha negoziato l'assegno nr.066040885 del 18.3.1981 di lire 2.000.000 tratto da NANGANO Giuseppe di Michelangelo, nato a Palermo il 4.11.1935, all'ordine di tale MANISCALCO Salvatore che lo ha girato a MILANO Salvatore.

Milano Nunzio

Egli risulta indicato da Buscetta Tommaso come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, cioè della sua stessa famiglia di appartenenza.

Invero, questi parlando di Milano Nicolo' - altro uomo d'onore della sua famiglia - ha ricordato che due figli del predetto, di cui uno a nome Nunzio, erano affiliati a quella cosca mafiosa (Vol.124/A f.45).

Peraltro, codeste indicazioni trovano piena conferma in quanto dichiarato dal Contorno Salvatore. Costui, a sua volta, ha riferito che Milano Nicolo' e i suoi tre figli Nunzio, Salvatore e Giovanni sono uomini d'onore della famiglia di "Porta Nuova" (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.47), (Vol.125 f.76).

A ciò si aggiunga che gli accertamenti bancari effettuati hanno evidenziato rapporti tra il prevenuto ed il coimputato Greco Michele, rappresentante di spicco della famiglia di "Ciaculli"; in

particolare, il predetto ha emesso due assegni dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno, che sono stati negoziati da Milano Salvatore, fratello di Nunzio, mediante versamento sul c/c di quest'ultimo nonche' altro assegno, dello stesso importo, all'ordine di Milano Nunzio il quale lo ha versato sul c/c intestato al padre Nicolo' e alla madre Zappavigna Provvidenza.

Pertanto, rileva la Corte, il prevenuto risulta raggiunto da sufficienti elementi di reita' in ordine ai reati di associazione semplice e mafiosa, per i quali, va, quindi, affermata la sua responsabilita'.

Per contro, non sembrano sufficienti gli elementi emersi relativamente ai reati di cui ai capi 13 e 22, dai quali pertanto il prevenuto va sollevato, sia pure con formula dubitativa. La pena da infliggere, valutate le circostanze di cui all'art.133 C.P., appare congrua in quella di anni 7 di reclusione (p.b. anni 4 reclusione art. 416 bis C.P. 1 e 4 comma + 1/3 = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 art. 112 n. 1 C.P. = anni 6 + anno 1 art. 81 C.P. = anni 7 di reclusione).

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate
in dispositivo.

MILANO Nicolo'

ZAPPAVIGNA Provvidenza

MILANO Nunzio

MILANO Salvatore

a) GRECO Michele, nato a Palermo il 2.5.1924, ha
emesso gli assegni nn.rr.28568794 del 15.5.1978 e
2856783 del 2.5.1978, entrambi da lire 1.000.000, che
sono stati negoziati da Milano Salvatore mediante
versamento nel c/c intestato a MILANO Nunzio.

Lo stesso GRECO Michele ha emesso all'ordine di
Milano Nunzio l'assegno nr.1358669 dell'11.7.1978 di
lire 1.000.000 traendolo sul c/c nr.920/1 della Banca
Popolare di Palermo che e' stato negoziato mediante
versamento nel c/c nr.60.09/10 intrattenuto da MILANO
Nicolo' e ZAPPAVIGNA Provvidenza presso la Succursale
nr.23 della C.C.R.V.E. di Palermo.

b)MILANO Salvatore ha negoziato, mediante versamento nel c/c nr.327.82/10 intrattenuto dalla ditta "MILANO Nunzio e F.lli" s.n.c., i seguenti assegni circolari:

n.681477967 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000;

n.681477968 dell'8.5.1978 di lire 5.000.000,

richiesti da MONACO Francesco, nato a Torre Annunziata il 16.2.1939, all'ordine di se stesso versando quale provvista valuta contante.

La richiesta di assegni circolari era di complessive lire 18.000.000 e gli altri assegni sono stati negoziati da:

n.681477966 di lire 5.000.000, negoziato da DI NOTO Francesco, nato a Palermo il 22.2.1934;

n.671381713 di lire 2.500.000, negoziato da GRECO Michele;

n.651531877 di lire 500.000, negoziato da LA PIETRA Gaetano, nato a Napoli l'1.4.1939.

MONACO Francesco e' stato denunziato dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano con rapporto nr.1891 del 15.2.1983 per violazioni all'art.1, 1° comma, del D.L.4.3.1976 nr.31 e successive modificazioni, in concorso con FRIGERIO Enrico ed altri.

Con lo stesso rapporto e' stato denunziato, altresì, La Pietra Gaetano il cui nominativo e' emerso anche nel corso dell'istruttoria relativa all'omicidio del boss Giuseppe DI CRISTINA.

c) Milano Salvatore ha negoziato, mediante prelevamento di valuta contante, l'assegno bancario nr.28492255 del 30.4.1979 di lire 2.570.000, tratto da GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, fratello di Michele.

d) BARBAROSSA Nunzio, nato a Napoli il 25.3.1931, ha tratto sul proprio c/c nr.560.05.70 della Cassa di Risparmio di Roma - agenzia nr.22 di Roma -, gli assegni nn.rr.022720994 e 022720995 entrambi del 21.12.1979 di lire 10.000.000 ciascuno all'ordine di Milano Salvatore che li ha girati a tale PULEO Domenico.

e) ZAPPAVIGNA Provvidenza ha richiesto, presso la Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.23 di Palermo -, in data 19.6.1979, nr.6 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno all'ordine di se stessa, per complessive lire 30.000.000, dal nr.400823977 al nr.400823982;

MILANO Salvatore, lo stesso giorno e presso la stessa banca, richiede nr.3 assegni circolari da lire 5.000.000 ciascuno, per complessive lire 15.000.000, due dei quali sono i nn.rr.400823983 e 400823984;

tutti i predetti assegni sono affluiti sul c/c nr.486 intestato a Frigerio Enrico ed intrattenuto presso la Banca Popolare di Luino e Varese - filiale di Cantello -, oggetto del gia' citato rapporto di p.g. per violazioni alla legge valutaria.

MILANO Salvatore e Zappavigna Provvidenza, sentiti in data 21.10.1982, in merito alla destinazione data ai titoli sopra descritti, hanno dichiarato: che gestivano, fino a pochi mesi addietro, un negozio di tessuti ed abbigliamento sito in Palermo, via S.Agostino nr.56; che acquistavano merce occorrente alla loro attivita' anche con assegni tratti sul loro c/c nr.14493/10 della C.C.R.V.E.; che non erano in grado di ricordare il perche' della richiesta di tali assegni ne' la destinazione data agli stessi; che sicuramente si trattava di assegni circolari richiesti per il pagamento di merce a fornitori che non accettavano assegni di c/c.

f) LO VERDE Giovanni, nato a Palermo il 10.8.1939, ha tratto sul c/c nr.124900 della Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale - agenzia di Boccadifalco -, l'assegno nr.1039597 dell'1.6.1981 di lire 1.400.000, all'ordine di MILANO Salvatore ed il nr.0928101 del 30.6.1979 di lire 2.000.000 negoziato da Milano Nunzio.

g) ANSELMO Vincenzo, nato a Palermo il 14.8.1940, ha tratto sul proprio c/c nr.4100710 01 della Banca del Sud - agenzia nr.2 di Palermo - l'assegno nr.7092526 del 26.8.1980 di lire 1.000.000 all'ordine di MILANO Salvatore che l'ha negoziato.

h) MOTISI Ignazio, nato a Palermo l'1.1.1934, ha tratto sul proprio c/c nr.23226/20 della Cassa Centrale di Risparmio V.E. - succursale nr.18 di Palermo - l'assegno nr.024523134 del 10.3.1982 di lire 120.000 all'ordine di MILANO Salvatore che l'ha negoziato.

i) MILANO Nicolo' ha tratto sul proprio c/c nr.60-09/10 della C.C.R.V.E. - succursale nr.23 di Palermo - l'assegno nr.1087314 del 26.9.1977 di lire

10.000.000 all'ordine di FIORE Rosa fu Amedeo, nata a Napoli il 19.5.1924 ed ivi domiciliata in Corso Vittorio Emanuele nr.525. Detto assegno e' stato versato sul c/c nr.11351 della Banca della Provincia di Napoli - agenzia "A" di Napoli - intestato a D'ANTONIO Raffaele ed il versamento e' stato effettuato da tale MORRA Giovanni.

l) Sullo stesso c/c Milano Nicolo' ha tratto l'assegno nr.1109669 di lire 1.000.000 che e' stato negoziato da VOLLERO Pasquale, nato a Cardito (NA) il 17.11.1945 e domiciliato in Napoli alla via Imperato nr.64 che l'ha accreditato sul c/c nr.200190 intrattenuto presso lo sportello mercato ortofrutticolo di Napoli della Banca D'America e D'Italia.

m) Milano Salvatore ha negoziato l'assegno nr.066040885 del 18.3.1981 di lire 2.000.000 tratto da NANGANO Giuseppe di Michelangelo, nato a Palermo il 4.11.1935, all'ordine di tale MANISCALCO Salvatore che lo ha girato a MILANO Salvatore.

Milano Salvatore

Figlio di Milano Nicolo', affiliato alla famiglia mafiosa di "Porta Nuova" l'imputato e' stato indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" di quella famiglia (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.764) Peraltro, egli, incluso fra i denunciati col Rapporto giudiziario del 13/7/1982 contro Greco Michele + 160 perche' ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere aggravata, risulta, anche se non nominativamente, incluso fra gli aggregati alla mafia dal Buscetta Tommaso ,avendo costui riferito di avere conosciuto, come "uomini d'onore" della sua stessa famiglia, il Milano Nicolo' e due suoi figli di cui uno a nome Nunzio (Vol.124 f.11) e (Vol.124/A f.14).

Evidentemente l'altro figlio, di cui non ricordava il nome di battesimo, e' da identificarsi, per l'appunto, nel Milano Salvatore.

Peraltro, l'inserimento di questi nell'organizzazione mafiosa per cui si procede emerge dagli accertati rapporti di "affari" tra il predetto e

altri coimputati ; in particolare e' emerso che Greco Michele ha rilasciato due assegni, dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno tratti sul suo conto corrente, a favore di Milano Salvatore al quale li ha negoziati versandoli sul c/c intestato al fratello Nunzio mentre Greco Salvatore, fratello di Michele, ha emesso un assegno dell'importo di lire 2.570.000 a favore di Milano Salvatore che lo ha negoziato mediante prelevamento di tale somma dallo stesso portata.

Alla stregua delle risultanze istruttorie sopra riassunte risultano sufficienti elementi di reita' a carico del prevenuto in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P.; mentre non appaiono sufficienti gli elementi raccolti che indicano in maniera solamente indiziaria un coinvolgimento del giudicabile nel traffico degli stupefacenti.

Va affermata la responsabilita' del Milano in ordine ai sopra specificati reati e la giusta pena da infliggere appare quella di anni 7 di reclusione: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

Dai reati di cui ai capi 13 e 22 il prevenuto va invece assolto per insufficienza di prove.

Minardo Giovanni

Indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino (F.P. ff.144 e 168 fasc. pers.) quale componente della banda criminale dedita, alle dipendenze di Marchese Filippo, alla consumazione di furti e rapine, fra i quali la rapina in danno di Marabeti Gaetano ed il furto in danno di Piraino Edoardo, i suddetti reati ed altri minori connessi gli vennero contestati con mandato di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984.

Si e' protestato innocente, dicendosi estraneo a qualsiasi fatto delittuoso, di non conoscere il Sinagra ne' alcuno dei coimputati ad eccezione di Alioto Gioacchino e Castiglione Girolamo, perche' suoi vicini di casa.

Le dichiarazioni del Sinagra trovano conferma in quelle di Calzetta Stefano (Vol.11 f.73), il quale anzi ha indicato il Minardo come killer al servizio dell'organizzazione mafiosa assieme a Alioto Gioacchino, con il quale risulta giustappunto esser stato arrestato perche' implicato nel duplice omicidio in danno di tali Lo Nardo e

Catanzaro, come ammesso dall'imputato e risultante per altro dalle dichiarazioni dello stesso Calzetta e di Di Marco Salvatore (Vol.34 f.234), (Vol.58 f.83) - (Vol.58 f.85).

Costui, aggregato come il Minardo alla banda del Marchese, ha sostenuto che il predetto non avrebbe partecipato alla rapina in danno del Marabeti ed al furto concernente il Piraino, ma a ben vedere tali dichiarazioni non smentiscono quelle del Sinagra, sia perche' il Di Marco ha dichiarato di conoscere comunque l'imputato, ovviamente perche' anch'esso gravitante in quell'ambiente criminale, sia in quanto il medesimo Di Marco, convocato di volta in volta per prestare la sua collaborazione alla consumazione di delitti da parte della banda del Marchese, alla quale era stato aggregato in condizioni particolari ed in posizione di assoluta subordinazione, spesso, come proprio emerge dall'esame delle sue dichiarazioni in ordine alla rapina ed al furto in esame, non conosceva la identita' dei suoi complici ne' i veri scopi dei fatti criminosi cui partecipava. E' presumibile pertanto che la correita' del Minardo non gli sia stata rivelata o che egli della sua partecipazione

a fasi precedenti od ulteriori a quelle nelle quali era intervenuto non abbia avuto contezza.

Di tali specifici episodi criminosi si occupa comunque altra parte della presente sentenza e precisamente quella intitolata Reati minori, oggetto del CAP. XI, cui, pertanto occorre rinviare.

In questa sede, bastera' rilevare che, per quanto riguarda la partecipazione alla rapina Marabeti, l'esclusione netta da parte del Di Marco, concernente la persona del Minardo determina una situazione che va risolta a favore di lui (loc. cit. paragr. 10); mentre, per quanto si attiene al furto in danno di Piraino Edoardo va ritenuta la corresponsabilita' del prevenuto, sulla considerazione che il Di Marco pote' - data la marginalita' del suo intervento, - non conoscere tutti i partecipanti al reato stesso.

Conseguentemente va affermata la responsabilita' del Minardo per il solo capo 332, mentre per le considerazioni gia' svolte relative alla episodicita' del suo impiego, va posto il dubbio anche sul suo effettivo e stabile inserimento nella cosca di Corso dei Mille.

Adeguate pena per il reato in ordine al quale si afferma la responsabilita' appare quella di anni 4 di

reclusione e L.1.000.000 di multa cui conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo.

Vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione e l'intera multa.

Mineo Antonino

Buscetta Tommaso parlando della "famiglia" di Bagheria, ne indicava come componente Mineo Antonino "ormai vecchio" (Vol.124 f.6).

Piu' oltre (Vol.124 f.124) il Buscetta precisava: "Nel passato, capo famiglia (di Bagheria) era Mineo Antonino, sul quale non saprei riferire altri particolari. Ho appreso da Bontate Stefano e dagli altri miei interlocutori, che si esprimevano in termini di certezza, che, verso il 1975, il Mineo fu sostituito da un'altro capo e , poi, nel 1979, da un certo Greco, mingherlino, di circa trent'anni, parente originario o acquisito di Greco Michele il quale ne aveva caldeggiato la nomina. A questo punto, riordinati meglio i miei ricordi, debbo far presente quanto segue: Mineo Antonino faceva parte della commissione prima del 1960 e, successivamente, il posto di capo mandamento fu assegnato a Panno Giuseppe. Quando quest'ultimo, nel 1969 credo, venne dimesso dal carcere rifiuto' di continuare ad occuparsi di cose di mafia.....".

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.53) e segg.), il Mineo si protestava innocente dei reati ascrittigli e precisava di non aver mai conosciuto personalmente Buscetta Tommaso e di averne appreso il nome dalla stampa.

Dichiarava, altresì, di conoscere Scaduto Tommaso perche' suo compaesano e Greco Michele per aver acquistato dallo stesso quantitativi di mandarini.

Non conosceva Bontate Francesco Paolo, ne' Bontate Stefano o Lo Jacono Pietro in quanto aveva sempre vissuto a Bagheria, come pure non sapeva a cosa si riferissero termini come "commissione" o "capo mandamento".

Peraltro, il Contorno nella parte di un suo interrogatorio istruttoria di cui si e' occupato dei componenti della "famiglia" di Bagheria ha riferito di aver sentito parlare di un vecchio capo a nome Mineo Antonino.

Osserva la Corte che i riferimenti del Buscetta si riferiscono a notizie da lui attinte de relato, e peraltro appaiono incrinata dalla circostanza che il Mineo sarebbe stato sostituito nella carica dal Panno, g i a ' n e l

1975, probabilmente soltanto a causa dell'eta' (anni 66), mentre il riferimento del Contorno e' assai vago.

I

In mancanza di precise notizie, l'uno e l'altro elemento non sembrano alla Corte sufficienti per affermare la responsabilita' del prevenuto in ordine al reato ascrittogli, da cui pertanto, egli va sollevato sia pure con formula dubitativa.

Mineo Settimo

Del Mineo si e' occupato Buscetta Tommaso il quale ha detto testualmente:- "...Della famiglia di Pagliarelli ho conosciuto in carcere a Palermo nel 1976 o 1979, certo Mineo, gioielliere, del quale non ricordo i motivi dell'arresto. Certamente, comunque, non si trattava di una imputazione grave perche' egli attendeva da un momento all'altro di essere liberato". (Vol.124/A f.9).-

Sentito dal G.I., proprio in relazione al mandato di cattura che recava, tra gli altri coimputati, i nomi dello Spitalieri e del Buscemi, l'imputato dichiarava di "cadere dalle nuvole", e specificava di aver gestito, sino al 1982, un negozio di articoli da regalo nel quale, sino al 1979/80, aveva venduto gioielli.

Ammetteva di essere stato detenuto all'Ucciardone nel 1979 per otto giorni siccome imputato di rapina e poi, prosciolto in istruttoria.

Negava di aver conosciuto in quei giorni in carcere il Buscetta ed altresì, la sua

appartenenza a famiglie mafiose, come pure di conoscere alcun altro dei coimputati. (Vol.123 f.207).

Vitale Leonardo, sempre con riferimento alla famiglia di Pagliarelli, indicava come componente della stessa "uno dei fratelli Mineo che effettua vendite rateali di mobili e gioielli, mentre l'altro fratello, quello grosso abitante in via Pitre', una volta era aggregato alla famiglia di Boccadifalco ma poi e' stato allontanato perche' ha una situazione familiare particolare...".

Contorno Salvatore (Vol.125 f.12) lo indica come componente della famiglia di Palermo-Centro specificandone l'attivita' di "gioielliere". Specificava di ritenere che facesse parte di questa famiglia in quanto lo sapeva molto legato a Gnoffo Ignazio.

Dagli accertamenti bancari e' risultato che l'imputato ha ricevuto quattro assegni bancari per complessive Lit.7.900.000 tratti sul c/c di Spitalieri Rosario (C.C.R.V.E. filiale di Palermo).

Ha, quindi, ricevuto quattro assegni bancari di piccolo importo tratto sul c/c di Greco Nicolo'.

Ha tratto sul proprio c/c n.20826/20 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo - un assegno di Lit.5.000.000 negoziato da Buscemi Salvatore cl.1938.

Detto Buscemi altri non e' se non il successore di Inzerillo Salvatore come capo della "famiglia" di Passo di Rigano, nonche' cognato di Bonura Francesco, capo della "famiglia" di Uditore.

Anche lo Spitalieri e Greco Nicolo', come detto, sono coimputati del Mineo nel presente procedimento penale.

Il Greco, in particolare, e' risultato essere uno dei personaggi di spicco nella cosca di Ciaculli.

La difesa del Mineo ha eccepito come l'imputato, nel 1979, era stato arrestato con il fratello Antonino e, mentre quest'ultimo doveva rispondere di detenzione illegale di una cal.6,35, l'imputato doveva rispondere di rapina aggravata: dal che si dovrebbe desumere che i Mineo in carcere erano due e solo Antonino aveva una imputazione meno grave, per cui la indicazione del Buscetta non poteva riguardare il Settimo che doveva rispondere di rapina aggravata.

Dei due fratelli, pero', solo Settimo venne scarcerato dopo appena otto giorni, mentre il fratello rimase in carcere molto piu' a lungo.

Deve, quindi, ritenersi per certo che il Buscetta si e' riferito proprio al Mineo Settimo il quale, effettivamente, aveva una sostanziale posizione processuale meno grave, tanto da venire scarcerato dopo pochissimi giorni: sicche' il ricordo del Buscetta si puntualizzo' sulla circostanza della sua liberazione dopo pochi giorni.

Le risultanze degli accertamenti bancari, poi mostrano al di la' di ogni dubbio i collegamenti con personaggi di prima grandezza della organizzazione che l'imputato, non a caso, ha dichiarato di non conoscere.

La Corte, pertanto, sulla base degli indicati elementi ritiene sussistano le prove della colpevolezza del prevenuto in ordine ai capi 1 e 10.

Eppertanto, il Mineo va condannato alla pena di anni sette di reclusione risultante dal conteggio seguente: anni 4 reclusione p.b. (art. 416 bis C.P. 1' e 4' comma) + un terzo = anni 5 e mesi 4 + mesi 8 (art. 112 n. 1 C.P.) = anni 6 + anno 1 (art. 81 C.P.) = anni 7 di reclusione.

Ad essa conseguono le pene accessorie indicate in dispositivo.

MINEO Settimo

a) Ha ricevuto nr.4 assegni bancari per un importo complessivo di lire 7.900.000 tratti sul c/c nr.537147/10 intrattenuto da SPITALIERI Rosario, nato a Palermo il 22.11.1952, presso la C.C.R.V.E. - Filiale di Palermo -.

b) Ha ricevuto nr.4 assegni bancari di piccolo importo tratti sul c/c nr.15065/20 intrattenuto da GRECO Nicolo', nato a Palermo il 2.1.1950, presso la C.C.R.V.E. - succursale 22 di Palermo -.

c) Ha tratto sul proprio c/c nr.20826/20 della C.C.R.V.E. - succursale nr.22 di Palermo -, l'assegno nr.16229336 del 19.11.1979 di lire 5.000.000, negoziato da BUSCEMI Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 28.5.1938.

d) FEDERICO Domenico, nato a Palermo il 25.2.1940, ha tratto, sul c/c n.186324/20 della C.C.R.V.E. - filiale di Palermo - intrattenuto dalla "Adriana Costruzioni" S.r.l., l'assegno n.015063153 del 3.9.1979 di lire 250.000 all'ordine di GRECO Nicolo' che lo ha girato a MINEO Settimo.

e) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 8727987 del 28.03.1979 di lire 830.000;

n. 8727984 del 16.03.1979 di lire 900.000;

n. 8727982 del 29.04.1979 di lire 550.000;

n.50134440 del 14.03.1979 di lire 340.000,

tratti da MARCHESE Filippo, nato a Palermo il 14.9.1938, i primi tre sul c/c n.12239/20 della C.C.R.V.E. - succursale n.24 di Palermo - mentre il quarto e' stato tratto sul c/c n.410007178 del Banco di Sicilia - agenzia n.20 di Palermo.

f) Ha ricevuto i seguenti assegni:

n. 0313699 del 27.12.1979 di lire 379.000;

n. 0298256 del 02.10.1979 di lire 100.000;

n. 0303965 del 16.10.1979 di lire 220.000,

tratti da PULLARA' Ignazio, nato a S. Giuseppe Jato' il 13.4.1946, sul c/c n.41191 della C.R.A. Monreale - agenzia di Falsomiele -.

Minesi Michele

Il Minesi Michele e' imputato dei reati di ricettazione e violazione valutaria di cui ai capi 384 e 385 dell'imputazione, essendo stato accertato che, esercitando l'attivita' di cambiavalute clandestino, provvedeva alle operazioni finanziarie di trasformazione di lire in dollari U.S.A. necessarie per il pagamento da parte di Gasparini Francesco, e per conto della organizzazione criminosa facente capo a Mutolo Gaspare, delle partite di droga fornite dall'orientale Koh Bak Kin.

Invero, e' risultato che il Gasparini nel riferire i suoi contatti con il Minesi ebbe ad indicarlo in un primo momento solo con il nome di battesimo (Michele), fornendone pero', nel contempo, il recapito telefonico attraverso il quale l'imputato in esame venne facilmente identificato (Vol.53/R f.45).

Il Minesi ha ammesso nel suo interrogatorio (Vol.65/R f.073537 ss) di aver procurato, in due riprese, a l Gasparini,

presentatogli dal suo amico Massa Giuseppe, dollari per l'equivalente di circa 80.000.000 di lire (somma che il Gasparini doveva consegnare al Kin per conto dei siciliani in pagamento di una partita di droga). Ed ha precisato che la valuta estera richiesta ai cambiavalute clandestini veniva utilizzata non soltanto per il commercio di sostanze stupefacenti ma anche per il commercio clandestino di preziosi ed oggetti di antiquariato.

Sulla base di codesti elementi, osserva la Corte, appare accertata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ascrittigli onde ne va affermata la responsabilita', unificati i reati stessi sotto il regime della continuazione. Appare, quindi, congrua la pena di anni 3 di reclusione e L.9.000.000 di multa, ottenuta con l'aumento di mesi sei di recl. e di lire 1.000.000 di multa per la continuazione, condonati mesi 6 e l'intera multa.

Conseguono le pene accessorie come da dispositivo.

Mistretta Filippo

Il Mistretta e' indicato dal Contorno Salvatore (Vol.125 f.12, 74 e 142) quale componente della famiglia mafiosa di Porta Nuova.

Il Contorno lo ha riconosciuto anche in fotografia, aggiungendo di conoscere anche il fratello Mistretta Rosario, del quale, pero', non gli era nota la qualifica di uomo d'onore. Ha, inoltre, precisato di averlo avuto presentato ritualmente, secondo le regole di Cosa Nostra, quale affiliato alla organizzazione, da Sorce Vincenzo e Magliozzo Tommaso presso il barbiere Gatto Luigi, gestore del noto locale in via Torino, luogo di raccolta e riunione di notissimi esponenti mafiosi.

Egli si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non avere interessi in comune col fratello Mistretta Rosario, indicato da Calzetta Stefano come uno dei luogotenenti del boss mafioso Lo Iacono Pietro. Ha sostenuto inoltre di non conoscere il Contorno.

Peraltro, non rispondente alla verita' dei fatti si e', inoltre, rivelata l'affermazione dell'imputato circa l'inesistenza di suoi interessi in comune col fratello Rosario, stante che, dal Rapporto del 27 maggio 1983 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.11 f.262) risulta che Mistretta Rosario gestiva un negozio di orafo nella via Dalmazio Birago 17, ove era installata l'utenza telefonica 230649, intestata non a lui ma al fratello Filippo.

D'altro canto che l'esercizio in questione fosse gestito anche da Mistretta Filippo e che nei suoi locali si svolgessero riunioni di esponenti mafiosi era gia' emerso nel 1971 e riferito all'Autorita' giudiziaria nel noto Rapporto dei "114", secondo il quale l'imputato era al centro di un vasto traffico di stupefacenti in collegamento col gruppo capeggiato da Alberti Gerlando ed in rapporti diretti con quest'ultimo, come emerso da intercettazioni telefoniche espletate sulla utenza di costui dalla Squadra Mobile di Milano (vedi rapporto 1 giugno 1985 della Squadra Mobile di Palermo a (Vol.216 f.199).

Va, pertanto, richiamato a proposito di Mistretta Filippo anche quanto esposto trattando

la posizione del fratello Rosario, rinviando alla parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di costui.

In questa sede basta ricordare che i nomi dei due Mistretta sono entrambi emersi nel corso delle indagini concernenti i traffici di droga dei fratelli Grado, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla loro trattazione.

Invero i Mistretta emisero contestualmente sui loro conti correnti due titoli di non rilevante importo ma entrambi versati dai Grado nel conto bancario ove affluivano capitali provenienti dal commercio di droga. In entrambi i titoli notasi sul retro l'annotazione "Tano" che fa quanto meno sospettare la consegna di essi al noto "Tano Battaglia", cioè Badalamenti Gaetano. Inutile dire che entrambi gli imputati, all'epoca sentiti in qualità di testi, hanno dichiarato di non ricordare a chi avessero consegnato gli assegni (Vol.2/B f.88 e 89) + (Vol.16/B f.17) + (Vol.1/B f.107), (Vol.1/B f.206 e 207) + (Vol.9/B f.102).

Dall'esame poi del conto corrente di Mistretta Filippo e' emerso che sono stati tratti assegni poi negoziati da parte di Costanzo Giuseppe, oggetto di indagini nel noto procedimento

contro Spatola Rosario ed altri e sospettato di legami mafiosi, D'Agostino Emanuele della famiglia di S.Maria di Gesu' e socio di Mistretta Rosario nella societa' MIDA S.r.l., Sorbi Lorenzo pregiudicato per traffico di droga, Alberti Giovanni figlio di Gerlando e Piraino Nunzio, anch'esso imputato nel processo Spatola.

Trattasi di risultanze comprovanti il coinvolgimento di Mistretta Filippo nel traffico di droga.

Sulla base delle risultanze sopra riassunte ritiene questa Corte d'Assise, in uno con gli elementi indiziari che possono esser tratti dai rapporti societari accertati con D'Agostino Emanuele (oreficiaria) puo' ritenersi provata la colpevolezza del prevenuto in ordine ai reati ex artt. 75,71,74 legge N. 685 del 1975.

Viceversa, non sembrano sufficienti gli elementi per addivenire ad egual conclusione per il suo inserimento in "cosa nostra". Invero, l'indicazione del Contorno, pur puntuale, non appare riscontrata da altra fonte, eppertanto questa Corte, in armonia con i suoi postulati di massima, ritiene di doverlo assolvere dai reati ex artt. 416,416 bis CP. per insufficienza di prove.

La pena da irrogare per i reati di cui si afferma la responsabilita' va stabilita in quella di anni 9 di reclusione e lire 40 milioni di multa, risultante dall'aumento di anno uno e lire 4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire 36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

Mistretta Rosario

E' stato indicato da Calzetta Stefano (Vol.11 f.41) e (Vol.11 f.70), (F.P. II f.223) quale esponente della cosca criminosa facente capo a Lo Iacono Pietro.

Arrestato dopo lunga latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi cosca criminosa, di non conoscere il Lo Iacono e di avere solo talvolta incontrato il Calzetta, in quanto entrambi abituali frequentatori di bische clandestine.

Il Calzetta, invece, dopo aver dichiarato che a Lo Iacono Pietro, arrestato nel corso del noto blitz di Villagrazia, fa capo l'organizzazione criminosa che controlla la zona della stazione centrale, ha riferito che i suoi piu' vicini collaboratori sono Di Pasquale Giovanni, Corona Orazio e lo stesso Mistretta, tutti dediti, come gli altri appartenenti alla medesima cosca, alla consumazione di estorsioni nel quartiere dagli stessi controllato.

Ha, altresì, aggiunto che nell'interno della cosca la posizione del Mistretta e del Corona si era estremamente rafforzata dopo la scomparsa di D'Agostino Emanuele, del quale essi avevano soggezione.

E tali dichiarazioni hanno trovato ampi riscontri nelle successive vicende processuali, essendo emerso, dalle dichiarazioni di Buscetta Tommaso e da innumerevoli altri elementi probatori raccolti ed esposti nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di Lo Iacono Pietro, che costui appartiene effettivamente alla "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesù' e che la sua posizione, ed ovviamente quella dei malavitosi a lui più vicini, si era enormemente accresciuta a seguito della uccisione di Bontate Stefano ed alla scomparsa e sicura soppressione di D'Agostino Emanuele, membro della stessa famiglia e fedelissimo di Bontate, vittima della lupara bianca dopo l'uccisione di quest'ultimo.

Ed il Mistretta, pur negando contro ogni evidenza, ma significativamente, di conoscere il Lo Iacono, (persona a tutti nota nella sua zona di influenza ed in particolare ai commercianti ivi, come

l'imputato, operanti), ha almeno ammesso di conoscere il Corona ed il Di Pasquale nonche' il D'Agostino, e di essere stato con costui addirittura in rapporti societari, cosi' parzialmente riscontrando con le sue stesse dichiarazioni quelle del Calzetta.

A queste ulteriore riscontro ha fornito il teste Bruno Felice (Vol.90 f.55), il quale, riconoscendo fotograficamente il Mistretta, ha riferito di saperlo persona vicina al Lo Iacono cosi' come altri esponenti mafiosi, alcuni dei quali frequentatori della sala da barba di via Torino gestita da Gatto Luigi.

Ed il Mistretta nel corso di uno dei suoi interrogatori ha ammesso di avere talora frequentato detto locale, abituale luogo di ritrovo, secondo il Calzetta ed il Bruno, di appartenenti ad organizzazioni criminali.

Peraltro, il numero telefonico del Gatto risulta annotato, con particolari artifici per evitarne il riconoscimento, in manoscritto sicuramente riferibile a Bontate Giovanni, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di costui. E non deve pertanto ritenersi privo di significato il fatto che il

Mistretta ne frequentasse il locale, essendo il Bontate appartenente alla stessa famiglia di S.Maria di Gesu', cui risulta affiliato il Lo Iacono, alla quale , secondo il Calzetta ed il Bruno, il Mistretta apparterrebbe.

Ulteriori legami del Mistretta con esponenti di Cosa Nostra sono emersi dall'esame del fascicolo della societa' MIDA S.r.l. (Vol.225 f.134), originariamente fondata dal Mistretta e da D'Agostino Emanuele e quindi ceduta a Mineo Settimo, "uomo d'onore" della "famiglia" di Palermo-Centro, secondo quanto rivelato da Contorno Salvatore.

Quanto poi al contestato traffico di sostanze stupefacenti, non basterebbe per certo la generica affermazione del Calzetta circa la posizione di preminenza nel clan del Lo Iacono attribuita al Mistretta, per ritenerlo in esso coinvolto.

Sennonche', nell'ambito delle indagini concernenti i traffici di droga dei fratelli Grado, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla loro trattazione, sono stati acquisiti a carico dell'imputato ulteriori elementi consistenti nella accertata emissione da parte sua di un assegno di conto corrente versato dai Grado in un altro

conto bancario ove affluivano capitali provenienti dal commercio della droga.

A dibattimento la difesa del prevenuto ha dichiarato che non esisteva agli atti tale assegno, non tenendo, tuttavia, presente che lo stesso era stato mostrato al Mistretta Rosario dal Giudice istruttore in data 18 giugno 1982, tanto che egli, in quella sede, dichiara di non aver potuto ricordare a chi avesse consegnato l'assegno che lo riguardava, come piu' avanti rammentato (Vol.16/B f.005598).

Peraltro, tale assegno che in un primo momento, nel corso dell'interrogatorio dibattimentale non era stato rinvenuto, per le difficolta' afferenti all'enorme mole del processo, fu poi regolarmente ritrovato e trovasi nella precisata ubicazione processuale.

Trattasi di titolo di non rilevante importo (lire 500.000), ma emesso da Mistretta Rosario contestualmente ad altro identico del fratello Filippo, ("uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, secondo Contorno Salvatore) sul retro del quale risulta l'annotazione "Tano", che fa quanto meno sospettare la consegna dei titoli al noto "Tano Battaglia", cioe' Badalamenti Gaetano. E',

quindi, da sottolineare il fatto che entrambi i Mistretta, all'epoca sentiti in qualita' di testi, hanno dichiarato di non ricordare a chi avessero consegnato gli assegni (Vol.2/B f.88 e 89) + (Vol.16/B f.17)+ (Vol.1/B f.174), (Vol.1/B f.202), (Vol.1/B f.206) e (Vol.1/B f.207) + (Vol.9/B f.102). Dall'esame del conto corrente di Mistretta Filippo e' poi emerso che sono stati tratti assegni poi negoziati da parte di Costanzo Giuseppe (oggetto di indagini nel noto procedimento contro Spatola Rosario ed altri e sospettato di legami mafiosi) D'Agostino Emanuele, di cui si e' detto, Sorbi Lorenzo, pregiudicato per traffico di droga, Alberti Giovanni figlio di Gerlando, e Piraino Nunzio, anch'esso imputato nel processo Spatola.

Trattasi di risultanze comprovanti il coinvolgimento di Mistretta Rosario, insieme al fratello Filippo, nel traffico di droga e, pertanto, va affermata, sulla scorta delle sopra riassunte risultanze istruttorie la responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati ad essi relativi.

Gli elementi non sembrano, pero', sufficienti per ritenere certa l'affiliazione del prevenuto a "cosa nostra", onde egli va sollevato dalle imputazioni correlative con la formula del dubbio.

Quanto ai reati per cui va ritenuta la colpevolezza del giudicabile va ritenuta adeguata la pena di anni 9 di recl. e di lire 40 mil. di multa, risultante dall'aumento di anno uno e lire 4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire 36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.

Mondino Michele

Il 12 agosto 1981 Mondino Michele e Di Gregorio Salvatore incappavano in un posto di blocco e, mentre il primo riusciva a dileguarsi, il secondo veniva tratto in arresto, essendo state rinvenute sull'auto due pistole semiautomatiche cal.9 - portate dal Mondino - delle quali si dovevano servire per consumare una rapina ai danni del rappresentante di gioielli Ferrara Antonino.

Alla Squadra Mobile il Di Gregorio, oltre ad ammettere i fatti sopra indicati, rendeva importanti dichiarazioni, le prime nel loro genere, relative alle organizzazioni mafiose ed al ruolo, all'interno delle stesse, di Greco Michele che il Di Gregorio faceva sempre, rispettosamente, precedere dal "don" (Vol.6/A f.6, 7).

Il Di Gregorio, lontano parente di Bontate Stefano, riferiva particolari sulla uccisione dello stesso e precisava come, per sua diretta conoscenza, le famiglie del Bontate e di Mondino Michele e Benedetto, fossero molto "vicine".

Il Di Gregorio, come già visto parlando del suo omicidio, veniva, poi, sequestrato e fatto scomparire, nonostante fosse diventato molto guardingo ed, anzi, come riferito dal padre, era tornato ad essere come un bambino piccolo, facendosi accompagnare dai suoi ovunque si recasse.

Oltre alla coraggiosa testimonianza del "protopentito" Di Gregorio, si registrano ulteriori elementi che lo inseriscono nel traffico di stupefacenti, e, secondo l'accusa, per connessione, nell'organizzazione di "cosa nostra".

Come già altrove osservato, l'imputato è risultato essere il detentore, a titolo di locazione, di un casolare sito in via Villagrazia ove, a seguito di un incendio divampato per un corto circuito, veniva scoperta una raffineria di eroina, con una certa quantità di morfina base e attrezzature idonee al trattamento della stessa.

Le dichiarazioni del Di Gregorio, nonché la ubicazione del casolare, in adiacenza alla proprietà del Bontate, secondo l'accusa toglierebbero ogni dubbio sull'inserimento del Mondino nell'organizzazione "cosa nostra", in generale, e in particolare, sulla appartenenza del Mondino alla famiglia di Santa Maria di Gesù'.

Cio' posto, osserva la Corte che, a suo sereno giudizio, non appaiono sufficienti le prove per ritenere il prevenuto sicuramente associato alla mafia.

Invero, mentre dalle dichiarazioni di Di Gregorio, dal fatto che il Mondino organizzasse e tentasse rapine, che fosse vicino alla <famiglia> Bontate, posson trarsi elementi a favore dell'accusa, da un canto, dall'altro mancano elementi di precisa e tranquillante indicazione convergente circa il suo inserimento a pieno titolo in "cosa nostra", ovvero che egli avesse in ogni modo svolto un'opera di fiancheggiamento dell'attivita' della stessa.

La circostanza del rinvenimento di un laboratorio per la trasformazione della morfina-base in eroina, se da un canto farebbe pensare, ad un suo inserimento nell'organizzazione,- una volta considerata la vastita' del laboratorio, la cui esistenza difficilmente sarebbe potuta sfuggire alla vigile e interessata attenzione di elementi mafiosi, dall'altro non puo' costituire elemento certo, preciso e determinante per l'affermazione della sua responsabilita' in ordine al reato ex art. 416 bis e 416 CP. Egli va, pertanto, assolto, sia pure in forma dubitativa.

Per cio' che concerne i reati ex artt. 75 e 71 legge n. 685/75 giovera' osservare che il Mondino fu condannato ad anni 11 di reclusione e L.20.000.000 di multa per gli stessi reati con sentenza dell'11 novembre 1986 della C.A. di Palermo, divenuta irrevocabile in data 16 giugno 1987. Ricorre, pertanto, la situazione ex art. 90 C.P.P. e ne va dato atto nel dispositivo.

Montalto Giuseppe

Montalto Giuseppe deve rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75, nonche' del concorso nell'omicidio di Inzerillo Salvatore e delitti connessi, del concorso nel tentato omicidio delle guardie giurate Spitale Francesco e Capuano Agostino.

Figlio di Montalto Salvatore - il capo della famiglia di Villabate - della cui collocazione nella guerra di mafia si e' ampiamente detto- e legatissimo al padre - e' stato indicato dal Buscetta, il quale aveva raccolto le confidenze su tale punto del Salamone Antonino, per il notevole ruolo disimpegnato nell'omicidio di Inzerillo Salvatore.

Racconta il Buscetta: "Antonio Salamone, di ritorno da Palermo, mi riferi' anche alcune importanti novita' sulle modalita' dell'omicidio Inzerillo. Piu' precisamente, mi disse che quest'ultimo era stato accompagnato all'appuntamento con una sua amante dal
f i g l i o d i

Montalto Salvatore e, piu' precisamente, dal futuro genero di Di Maggio Calogero. E poiche' l'Inzerillo si era intrattenuto a lungo con la sua donna, era stato possibile organizzare l'attentato nei suoi confronti". (Vol.124 f.50).

Piu' oltre aggiungeva (Vol.124 f.136) - (Vol.124 f.137): "Ribadisco che Antonio Salamone, nel parlarmi dell'omicidio di Inzerillo Salvatore, mi disse che quest'ultimo era andato a trovare l'amante, accompagnato da Montalto Giuseppe, che aveva avvertito gli avversari del predetto circa il luogo ove quest'ultimo si trovava. Preciso che il Salamone si esprime in termini di certezza circa il fatto che l'Inzerillo era stato accompagnato dal Montalto Giuseppe all'incontro galante e dedusse, quindi, che era stato il Montalto ad avvertire i killers.

Il Salamone, nel commentare l'accaduto, disapprovo' il comportamento di Salvatore Inzerillo, anziche' riflettere sull'omicidio di Stefano Bontate - avvenuto pochi giorni prima - era andato a trovare l'amante. Mi sembra superfluo ricordare che le notizie di cui sopra il Salamone me le fornì, come ho già detto, al suo ritorno in Brasile da Palermo; inoltre, v o r r e i f a r

presente che egli, anche se fosse stato certo per conoscenza diretta che era stato Giuseppe Montalto ad avvertire gli assassini, doveva fornirmi la notizia come frutto di una sua deduzione logica, altrimenti io avrei avuto la prova che egli, conoscendo perfettamente la dinamica dei fatti, era correo degli assassini stessi".

Va, comunque, osservato come il Salamone fosse venuto a Palermo proprio per parlare di tale fatto con Greco Michele e che, quindi, le sue informazioni, poi riferite al Buscetta, fossero di prima mano, provenienti, cioè, da uno degli ideatori del delitto.

La attendibilita' delle dichiarazioni del Buscetta va saggiata attraverso la successione degli eventi che hanno caratterizzato la rapida ascesa del Montalto Salvatore il quale, come ripetutamente detto, già' membro della famiglia di Passo di Rigano capeggiata da Inzerillo Salvatore, passava ai "vincenti", ricevendo, per tale sua scelta di campo, il premio consistente nella designazione a "rappresentante" della famiglia di Villabate, sua zona di provenienza.

Non e' da dimenticare, infatti, che il Montalto e' stato catturato in contrada "Balate"

di Villabate, in un casolare attiguo all'agrumeto dei fratelli Greco, protetto dalla assidua sorveglianza degli accoliti di questo ultimo e frequentemente visitato da Greco Pino "scarpazzedda e Prestifilippo "Mariolino".

Bastera' rileggere, a tal proposito, quanto gia' detto in relazione all'omicidio dell'agente della Polizia di Stato Zucchetto Calogero, il quale, proprio a causa di tale operazione, condotta con altri suoi colleghi e col Capo della Squadra Mobile dott. Cassara', veniva barbaramente ucciso da killer davanti al bar Collica di Palermo.

E' ovvio che il tradimento del Montalto ha implicato anche la partecipazione del figlio nell'omicidio dell'Inzerillo il quale ultimo, a pochi giorni dall'omicidio di Bontate Stefano, poteva fidarsi, per i suoi spostamenti, solo di un Montalto, alla cui famiglia era legato da vincoli di grande amicizia.

Montalto Salvatore, infatti, come ho gia' detto trattando dell'omicidio di Inzerillo Salvatore, aveva accompagnato, con altri, Lo Presti Ignazio in occasione del ritiro della

macchina blindata dell'Inzerillo e, quindi, era un personaggio del quale quest'ultimo si fidava ancora.

Va, poi, ulteriormente aggiunto che in data 17 maggio 1982 il giudicabile fu fermato, insieme con i fratelli Ignoto Francesco e Nicolo' da Villabate, dai CC. di Bagheria, mentre trasportava a bordo d'un'auto un bidone di plastica pieno di benzina e un lungo bastone di legno (V. Vol.5/Y f.183024). A tali fatti si riferisce la condanna del 9 maggio 1983 della Corte d'Appello di Palermo a mesi sei di reclusione a lire 250.000 di multa di cui all'allegato certificato penale del prevenuto. E tali fatti colorano purtoppo negativamente la personalita' del Montalto Giuseppe.

Da tali elementi sommariamente riassunti, ma dei quali piu' ampiamente si tratta nel Cap.V, emerge chiaramente che l'inserimento del prevenuto nell'organizzazione criminosa "cosa nostra" risalta in modo netto e preciso attraverso varie fonti probatorie. Il ruolo avuto nell'omicidio Inzerillo, desumibile dalle dichiarazioni del Buscetta, che, trovandosi allora in Brasile non potrebbe che aver appreso tali peculiari notizie dal

Salamone - com'egli lealmente racconta - riceve una indiretta, ma particolarmente sintomatica conferma attraverso le prove rinvenute della conoscenza da parte del padre dell'arrivo dell'auto protetta all'Inzerillo Salvatore.

Alla luce di codesto importantissimo elemento il racconto del Buscetta risulta inserito in un quadro ampiamente riscontrato, e in cui va inclusa, fra l'altro, la nota telefonata dell'ing. Lo Presti in cui egli allude senza alcun dubbio al "tradimento" imputabile ai Montalto nei confronti dell'amico Inzerillo. (intercettaz. dell'11 giugno 1981 f.088600-1).

Consegue da tutto cio' la decisione della Corte di affermare la colpevolezza del prevenuto in ordine all'omicidio Inzerillo e ai reati connessi . Piuttosto, data la giovane eta' del prevenuto, e l'influsso nefasto del padre, la Corte ritiene di dover mitigare l'asprezza della pena prevista (ergastolo) attraverso la concessione per i motivi indicati delle attenuanti generiche. Sicche', dalla pena base di anni 24 con l'aumento di anno uno e lire 3.000.000 di multa per la continuazione va fissata la pena reputata idonea, cui conseguono quelle accessorie come da dispositivo.

Montalto Salvatore

Personaggio inquietante, che gioca un ruolo determinante nelle vicende che determinano fatalmente l'insorgere della terribile lotta che, iniziando con l'omicidio di Bontate Stefano, attraversa vari anni della storia della criminalita' palermitana, lasciando tutta una lunga scia di sangue, contrassegnata com'e' da una vasta serie di feroci delitti dei quali si occupa questo processo.

Egli, da prima delle accuse di Buscetta e Contorno che gli assegnano una funzione fondamentale nel tradimento di Bontate Stefano, e gli era stato indicato come presente all'omicidio di Pedone e Manzella dal Sinagra Vincenzo cl.1956.

Cio' costituisce uno di quei riscontri "incrociati" che caratterizzano questo processo e che costituiscono preziose illuminazioni che la provvidenza ha posto sulla strada degli inquirenti per la conquista della verita'.

Invero, il Montalto viene indicato come il "rappresentante" della "famiglia" di Villabate; e, pertanto, la sua apparizione nel corso delle "operazioni" relative alla punizione di Pedone e Manzella entrambi meccanici di Villabate, acquista un valore inequivoco e di formidabile portata di conferma delle indicazioni del Buscetta e del Contorno.

Tanto piu' valide codeste ragioni, ove si rifletta che tali fonti possiedono assoluta autonomia e si sono rivelate ciascuna per suo conto ignorandosi reciprocamente.

Invero, il Sinagra non conosce il Buscetta ed il Contorno e questi ultimi non conoscono lui.

Tuttavia, le strade di esse si intersecano e si sovrappongono armonicamente, aderendo l'una all'altra con precisione assoluta, si' da dare la sensazione della loro perfetta aderenza alla realta'.

Proprietario della villa di Casteldaccia, ove viene ucciso il Marchese Gregorio, cognato del Marchese Filippo, il Montalto viene indicato dal Sinagra, non soltanto come "appartenente" alla zona di Villabate, ma anche come facente parte del gruppo dei Greci. Inoltre,

sempre il Sinagra racconta per averlo appreso in seno alla cosca di Corso dei Mille, che un uomo del Montalto compiva attentati a Napoli ed a Roma insieme ad Abbate Mario, ad un fratello di quest'ultimo e ad un "uomo" di Madonia Francesco.

Peraltro, l'esistenza di rapporti tra il Montalto ed esponenti di prestigio della famiglia mafiosa facente capo ai Greco ha trovato conferma in due relazioni di servizio redatte dall'agente di P.S. Zucchetto Calogero, (che sarebbe stato, di lì a poco, soppresso) il quale ebbe occasione di vedere Montalto Salvatore in compagnia di Greco Giuseppe detto "scarpazzedda" in data 28/10/1982 e il predetto insieme a Prestifilippo Mario sostare davanti alla sua villa (Vol.10 f.402682).

Il Montalto sia in istruttoria, sia in dibattimento (Ud.29 maggio 1986) ha negato di conoscere lo "scarpazzedda"; ma, il riconoscimento del povero Zucchetto che era nativo dei luoghi e conosceva benissimo, pertanto, le persone, ne rivela ancora una volta la tuzioristica mendacia.

Inoltre, anche il Greco Giuseppe figlio di Michele, ancorche' abbia negato, a specifica

domanda, di conoscere il Montalto, in realta' ne possedeva il numero dell'utenza telefonica (423773) installata nel suo ufficio di questa Via Pandolfini n.6 relativo alla Combustili solidi e liquidi s.r.l..(Vol.14 f.403957).

A sua volta Coniglio Salvatore ha riferito che il prevenuto, unitamente ad altri personaggi mafiosi di rilievo, era il "padrone" dell'Ucciardone, dove circolava liberamente (Vol.206 f.504655) e (Vol.206 f.504672).

Tratto in arresto il 7/11/1982, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza assumendo che la sola famiglia di cui aveva conoscenza era quella costituita dai suoi congiunti; in particolare negava di avere mai conosciuto Marchese Filippo, Rotolo Salvatore e Baiamonte Angelo (Vol.70 f.433982).

Venivano, quindi, raccolte le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso il quale, gia'conoscente del Montalto - come da lui riferito - per avere lavorato assieme allo stesso a New York nel 1965, ne ha rilevato l'originaria appartenenza, assieme al figlio, alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano, facente capo a Inzerillo Salvatore, prima di

diventare "capo" della famiglia di Villabate, in premio del tradimento consumato ai danni del suo ex "rappresentante" (Su tali circostanze e sugli elementi risultanti in processo sui prodromi di quella che sara'poi definita come "guerra di mafia" si v. il Cap. IV della presente sentenza intitolato: "La lotta per l'egemonia").

I prodromi di tale tradimento, d'altronde, si erano gia' manifestati in occasione dell'omicidio del boss di Riesi, Di Cristina Giuseppe, di cui Inzerillo Salvatore lo sospettava autore, nonostante entrambi fossero amici al punto che il Montalto aveva costruito una villa accanto alla sua.

Dei rapporti tra Inzerillo Salvatore e l'imputato si occupa ampiamente la sentenza-ordinanza emessa nel procedimento penale n.1050/82 R.G.U.I. contro Spatola Rosario + 119 in cui sono emersi intensi rapporti economici tra i due (imputati, in quella sede, dei reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975), che in quella sede vengono esaminati e valutati.

Il Montalto nel suo interrogatorio dibattimentale non nega tali rapporti, attribuendoli a semplici " favori " che egli faceva

all'Inzerillo, che aveva sempre bisogno di soldi e, quindi, a semplici prestiti , poi restituiti. Ma la scheda bancaria depone in altro senso, come in a p p r e s s o s i v e d r a ' .

Ma lo schieramento del Montalto dalla parte dei "vincenti", e' risultato testimoniato, poi, dalla circostanza che egli - cosi' come hanno concordemente asserito Buscetta e Sinagra - e' finito con l'assurgere al rango di capo della famiglia di Villabate ((Vol.124 f.6, 10, 13, 50, 99, 126, 130); (Vol.124/A f.104)).

Interrogato, il Montalto Salvatore si protestava la sua innocenza rispetto a tutti i reati contestatigli, assumendo che le accuse rivoltegli provenivano da una persona "immorale" (Vol.123 f.178) e (Vol.183 f.278)(posizione, chi ben guardi, comune anche ad altri personaggi del processo di un certo "livello"- V. su cio' Cap. I, p. 680)..

Ma tali accuse hanno trovato,altresi', conferma nelle dichiarazioni del Contorno Salvatore il quale (v. Int. 1.10.1984) ha insistito sull'originaria appartenenza del Montalto alla cosca di Passo di Rigano fino all'uccisione di Inzerillo Salvatore (Vol.125 f.8) e (Vol.125 f.10).

Quanto si e' fin qui riferito prova, adunque, il ruolo cruciale avuto dal Montalto in fondamentali tappe delle vicende di "Cosa Nostra", nelle quali egli non ha esitato a coinvolgere perfino il figlio Giuseppe (come nel caso dell'uccisione di Salvatore Inzerillo), essendo consapevole della partita mortale e decisiva che si giocava tra le cosche mafiose contrapposte.

Ma le risultanze istruttorie hanno, anche, evidenziato l'inserimento a pieno titolo del prevenuto nel traffico delle sostanze stupefacenti; ed invero, non soltanto Buscetta Tommaso ha riferito che tutte le famiglie mafiose, attraverso i loro rappresentanti, sono dedite a tale lucroso traffico ma, per quanto concerne la posizione dell'imputato, il suo coinvolgimento trova parziale conferma nelle dichiarazioni di Melluso Gianni, il quale ha ricordato di avere visto il Montalto presso il night club "Raito de Oro", ritrovo di grossi spacciatori (Vol.87 f.84).

Sulla base dei risultati istruttori sopra riassunti, la figura del Montalto, uomo misurato, scaltro e prudente, si staglia in tutta la sua importanza e nel giusto rilievo che assume nei fatti oggetto di questo processo.

Per cio' che concerne il ruolo da lui svolto nell'omicidio Inzerillo Si v. CAP. V della presente sentenza ove si da' diffusamente contezza delle ragioni e delle acquisizioni probatorie che hanno determinato la Corte ad affermarne la responsabilita' in tale grave reato.

Da quanto esposto si rilevano, poi, che piu' che sufficienti appaiono le prove del suo attivo inserimento in "cosa nostra" e a un livello di certo non infimo.

Del suo inserimento, poi, nel traffico di stupefacenti viceversa al di fuori dei generici riferimenti del Buscetta al benessere che aveva investito tutte le famiglie mafiose, e a parte i suoi accertati rapporti economici con l'Inzerillo, notoriamente dedito a tale traffico, dettagliati nella scheda bancaria che si allega, null'altro di concreto e' emerso e la Corte ne deve prendere atto assolvendolo per insufficienza di prove dai capi 13 e 22. Da tutti gli altri reati ascrittigli, per contro, va assolto con formula piena. Il prevenuto va, quindi, condannato alla pena dell'ergastolo e a quelle accessorie come in dispositivo.

MONTALTO Salvatore

a) Ha ricevuto da INZERILLO Salvatore, nato a Palermo il 20.8.1944, i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.120400 della C.R.A. Monreale - agenzia di Boccadifalco -:

nr.0913362 del 31.1.1979 di lire 10.000.000;

nr.0913363 del 31.1.1979 di lire 10.000.000;

nr.0913364 del 31.1.1979 di lire 5.000.000.

I suddetti assegni sono stati girati da MONTALTO Salvatore a BUSCEMI Salvatore , nato a Palermo il 28.5.1938, che li ha versati sul proprio c/c.

Buscemi Salvatore Ha emesso i seguenti assegni:

nr.3720778 del 19.12.1977 di lire 1.495.395

a favore di MONTALTO Salvatore;

nr.4539475 del 16.01.1978 di lire 1 442 385;

nr.0085823 del 29.01.1979 di lire 10.000.000;

nr.0085824 del 29.01.1979 di lire 15.000.000;

nr.8445038 del 17.03.1978 di lire 2.327.424.

I suddetti titoli sono stati versati sul c/c intestato all "COMBUSTIBILI SOLIDI & LIQUIDI" S.r.l. con sede in Palermo, via Pandolfini nr.6, il cui

amministratore unico e' MONTALTO Salvatore.

b) A favore della Combustibili Solidi & Liquidi S.r.l. ha rilasciato, in data 30.10.1978, presso la C.R.A. di Monreale, una fidejussione a garanzia di un fido di complessive lire 300.000.000 da utilizzarsi mediante apertura di credito in c/c.

c) All'ordine della Combustione Solidi & Liquidi S.r.l. GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927, ha tratto l'assegno nr.731633 del 6.2.1975 di lire 84.811, girato da MONTALTO Salvatore.

Motisi Ignazio

Motisi Ignazio, gia' indicato da Vitale Leonardo come componente della famiglia di Pagliarelli insieme ad altri suoi congiunti e a Rotolo Antonino, di una estorsione ai danni della clinica D'Anna, veniva assolto con formula piena dal reato associativo e con formula dubitativa dal reato di estorsione, come riferito dallo stesso imputato al G.I. nell'interrogatorio dell'8 luglio 1983.

Per meglio inquadrare la figura del Motisi e delinearne il ruolo all'interno di Cosa Nostra, sara' opportuno riportare i passi delle dichiarazioni di Buscetta Tommaso relativi alla famiglia di Pagliarelli e al Motisi stesso.

Il Buscetta, parlando di detta famiglia mafiosa (Vol.124 f.7) affermava:

"Il capo era Lorenzo Motisi, deceduto per morte naturale diversi anni fa; il suo posto e' stato preso da Antonino Rotolo, inteso "Roberto". Fisicamente non
c o n o s c o

quest'ultimo,ma delle sue "bravate" ho inteso parlare all'Ucciardone, quando vi ero detenuto; piu' precisamente, me ne parlava Francesco Scrima, cugino di Giuseppe Calo' e coimputato di Rotolo Antonino...".

Parlando, poi, della "Commissione", del 1977, il Buscetta inseriva tra i membri della stessa "Motisi", indicandolo come cugino di quello "imputato nel processo prodotto dalle dichiarazioni di Vitale Leonardo" (Vol.124 f.25) - (Vol.124 f.26).

Sempre parlando della famiglia di Pagliarelli, il Buscetta specificava: "Come ho gia' detto, il capo era Motisi Lorenzo, il quale era, altresì, capomandamento in seno alla commissione fino all'epoca dello scontro con i La Barbera. Da Francesco Scrima, che e' stato detenuto con me per cinque anni circa all'Ucciardone e che fa parte, attualmente con la qualifica di vice-capo, della mia famiglia di Porta Nuova, ho appreso che, quando e' stata ricostituita l'organizzazione mafiosa, Rotolo Antonino, approfittando della fluidita' della situazione, ha assunto la carica di capo famiglia. Secondo lo Scrima il Rotolo era ed e' molto valoroso e, cioè, e' un per i c o l o s i s s i m o k i l l e r .

Io, pero', non ho mai conosciuto il Rotolo. Quanto riferitomi dallo Scrima era, pero', frutto di una sua conoscenza diretta.

Come ho gia' detto, ho appreso da Stefano Bontate nel 1980, che il posto del vecchio Motisi in seno alla commissione, era stato preso da un altro Motisi e, cioe', da un nipote del primo, cugino di quel Motisi indicato erroneamente come mafioso da Leonardo Vitale ed estraneo, invece, all'organizzazione mafiosa. Sicuramente si tratta di una persona anziana ma non ne ricordo il nome. Al riguardo faccio presente che il posto in seno alla commissione sarebbe spettato, come capo famiglia, ad Antonino Rotolo, ma quest'ultimo era troppo giovane ed il Bontate, inoltre, nutriva profonde riserve nei suoi confronti, sia perche' lo sapeva intimo amico di Pippo Calo', sia perche' aveva un cognato vigile urbano. Dallo stesso Pippo Calo' appresi che il Rotolo gli stava molto vicino e che veniva chiamato "Roberto".

Il Calo' si lamentava con me del fatto che Stefano Bontate nutrisse antipatia per il Rotolo e sosteneva che i veri motivi

dell'antipatia da parte del Bontate erano da ricercare nell'amicizia che legava esso Calo' a Rotolo Antonino" (Vol.124/A f.8) - (Vol.124/A f.9).

Il Buscetta, inoltre, manteneva ferma questa versione dei fatti concernenti la commissione anche nel corso di altre dichiarazioni (Vol.124/A f.23), (Vol.24 f.90), (Vol.124 f.92).

L'identificazione precisa dell'imputato avveniva da parte di Contorno Salvatore, il quale (Vol.125 f.9) lo inseriva nella famiglia di Pagliarelli quale "rappresentante" e precisava come vi fosse un altro Motisi Ignazio, anziano, imparentato con il primo, anche se non sapeva dire se questi fosse o meno "uomo d'onore". Aggiungeva come altro membro di detta famiglia fosse Rotolo Antonino detto "Roberto". Specificava, inoltre, come il Motisi capo della famiglia di Pagliarelli, fosse guardiano di un deposito di collettame in una traversa di via della Regione Siciliana ed intestato alla Ditta Bartolini (Vol.125 f.59).

Nel corso di una ricognizione fotografica il Contorno nella foto n. 52, riconosceva quel

Motisi Ignazio di cui aveva parlato (Vol.125 f.70). Specificava inoltre: "Ignazio Motisi della "famiglia" di Pagliarelli lo conobbi presso Stefano Bontate che lui spesso frequentava e dal quale appresi il suo ruolo in "cosa nostra". So che vi sono altri Motisi che si occupano del commercio di carne in Agrigento i quali sono uomini d'onore e appartengono alla famiglia di Santa Maria di Gesu'. Sono due fratelli di cui uno si chiama Salvatore. Dell'altro non ricordo il nome" (Vol.125 f.142).

Vi e' ora da rilevare come Vitale Leonardo abbia indicato, nel corso delle sue ignorate dichiarazioni, Rotolo Antonino come strettamente legato e a Motisi Ignazio e a Calo' Pippo: il Rotolo, p.e., e' indicato come colui che aveva ucciso Di Marco Pietro su ordine di Calo' Pippo, mentre, come detto, su ispirazione del Motisi, aveva incaricato il Vitale della estorsione ai danni del titolare della clinica D'Anna.

Il Bontate, nel riferire circostanze relative alla famiglia di Pagliarelli e agli stretti legami tra Pippo Calo' e Rotolo Antonino "Roberto" viene subito confortato da un

formidabile riscontro: la cattura del Rotolo e del Calo' a Roma mentre, insieme, si apprestavano a lasciare precipitosamente il loro rifugio.

Certo il Buscetta, nell'indicare Motisi Ignazio membro della famiglia di Pagliarelli e della "commissione", come il "cugino" di quello indicato come mafioso dal Vitale, non fa che riferire quanto dettogli dal Bontate, precisando come non avesse mai conosciuto detto Motisi.

Il Contorno, dal canto suo, riconosce nella foto il Motisi - odierno imputato - e lo indica come colui che, quale membro della famiglia di Pagliarelli, con frequenza si recava a far visita a Bontate Stefano: detto riconoscimento fotografico toglie ogni dubbio alla precisa identificazione del Motisi come membro della "commissione".

Ed, invero, la assidua frequenza del Bontate da parte del Contorno gli permetteva di incontrare personaggi di un certo spessore mafioso, dato che dal "capo" non potevano recarsi semplici affiliati, ma solo uomini che, all'interno della organizzazione, avessero una loro specifica importanza.

Motisi Ignazio, quindi, non poteva non essere quel "Motisi" indicato al Buscetta dal Bontate come membro della "commissione".

Che poi, all'interno di detta "commissione" il posto sia stato preso dall'imputato e non da altri lo si evince dalle dichiarazioni del Buscetta relative alla famiglia di Pagliarelli.

Il Calo', non potendo ottenere il posto per il Rotolo, stante la ferma opposizione del Bontate, non poteva non ripiegare su Motisi Ignazio, allo stesso Rotolo legato come già riferito dal Vitale.

L'imputato escludeva ogni sua partecipazione all'associazione criminosa ed ogni sua conoscenza con quasi tutti i coimputati, ad eccezione di Calo' Pippo il quale gestiva una macelleria nella sua stessa zona. Faceva risalire tale sua conoscenza al 1972/73, precisando di non avere, da allora, mai più rivisto il Calo' e di ignorare ove a Roma dimorasse.

Ammetteva di condurre un fondo in contrada Pagliarelli di sua proprietà e di aver realizzato una notevole quantità di appartamenti con fondi acquisiti in seguito ad espropri da parte dell'ANAS e a frazionamenti di detto fondo.

Vi e' da precisare come presso la Ditta Bertolini non sia risultato alcun rapporto di lavoro prestato dal Motisi e cio' in quanto, presumibilmente, la "guardiania" citata dal Contorno e' da intendersi in senso del tutto tutto atecnico, al di fuori di schemi giuridico-lavoristi, ma tutta interna a rapporti mafiosi di protezione.

Osserva la Corte che la situazione riguardante l'imputato Motisi Ignazio non appare ne' chiara ne' tranquillante. Secondo il Buscetta, che lo avrebbe appreso dal Bontate Stefano, la persona indicata dal Vitale Leonardo era del tutto estranea alla mafia, mentre il vero responsabile era un cugino di quello.

Or non puo' esser messo in discussione che la persona indicata dal Vitale fosse il Motisi Ignazio. Che avesse poi indicato altri con lo stesso casato, non ha alcuna importanza, perche' non vi poteva esser confusione.

Peraltro, il Contorno, pur avendo riconosciuto il Motisi in fotografia, come sopra riportato, tuttavia ha avuto cura di aggiungere (e cio' conferma la sua attendibilita') che non era a

conoscenza se l'anziano Motisi Ignazio fosse uomo d'onore.

Se, pertanto, la posizione del prevenuto appare troppo fluida e poco tranquillante per affermarne la responsabilita' in ordine ai reati ex artt. 416 bis e 416 CP., a maggior ragione, nella totale mancanza di prove egli deve andar assolto con formula piena dai reati relativi alle materie stupefacenti, e da tutti gli omicidi, non essendovi prove concrete e sicure che egli faccia effettivamente parte della c.d. "commissione".

Murabito Concetto

Le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori, di medio calibro, di stupefacenti sul mercato della Capitale, (Rapporto della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma del 17/11/1983 (Vol.9/Ra f.114598) hanno consentito gradualmente di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione catanese dei Ferrera e di Santapaola Nitto, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Peraltro, dell'esistenza di tale organizzazione che faceva capo ai Catanesi (Ferrera "cavadduzzi" e Santapaola) si e' altrove in piu' punti trattato nel presente documento giudiziario - v. Santapaola Benedetto, Mutolo Gaspare, delitto Ferlito, cap. VIII.

Il Murabito, soprannominato "Nuccio", sicuramente fa' parte dell'organizzazione in questione ed e' coinvolto nel traffico di stupefacenti.

Sono gia' significativi i suoi incontri e le numerose telefonate coi coimputati Rapisarda Giovanni ((Fot.114722), (Fot.114723)) e Ierna Salvatore (Fot.114728); da una telefonata del 19/04/1983 risulta, inoltre, che "Nuccio" era reperibile presso un'utenza telefonica intestata a Cannizzaro Sebastiano, padre dei coimputati Francesco ed Cannizzaro Umberto (Fot.114776).

Ed e' rivelatore dell'attivita' del "Nuccio" il contenuto della sua telefonata del 13/04/1983, all'utenza catanese nella disponibilita' di Pippo Ferrera (Fot.114775):

"Nuccio: ho telefonato la'.....Non ha risposto
nessuno. E' da tre giorni..... Com'e',
c'e' quel discorso?

Pippo: Non parlare, ti saluto".

Da notare la maniera con cui il Ferrera ha troncato la conversazione, nel timore che il Nuccio si lasciasse andare a pericolose affermazioni per telefono.

Ma ancora piu' importante e' la telefonata tra Di Stefano Nunzia, moglie di Trapani

Nicolo', in cui questa ultima commenta con un soggetto non identificato il sequestro operato dalla Finanza al largo di Capo Sartivento della m/n Alexandros T, di sicura pertinenza dei Ferrera (Fot.114840) - (Fot.114841):

"Sconosciuto: E allora roba non gliene hanno trovato?

Nunzia: Niente.

Sconosciuto: Ma come niente...?

Nunzia: Niente, niente.....

Sconosciuto: Ma quello aveva detto, Nuccio la'

dice che aveva 150 pezzi di roba.

Nunzia: Ma non hanno trovato niente, tutte cose via".

Non meraviglia, dunque, che il Murabito facesse anche da guardiaspalle ai Ferrera. Si riporta, al riguardo, quanto viene riferito nel rapporto del Nucleo Centrale di P.T. della Guardia di Finanza del 17/11/1983 (Fot.114843).

"Si era accennato, trattando di Ferrera Francesco, come questi fosse solito circondarsi di guardiaspalle.

Questa circostanza poteva essere confermata personalmente dai militari di questo Comando il 29 agosto, allorché una pattuglia stava transitando nei pressi del bar Sauvage. Il Ferrera, notata la

macchina che passava, fissava gli occupanti - quasi se li volesse imprimere nella mente - mentre le persone che erano con lui si allargavano, disponendosi con aria guardinga e tesa intorno a lui. Di questo gruppo venivano riconosciuti Murabito Concetto e Savoca Carmelo". Il prevenuto, interrogato nel corso dell'istruttoria, ha respinto ogni addebito (f.116803); (f.122225) - (f.122227)), rendendo, pero', dichiarazioni tanto mendaci e contraddittorie da confermare da alimentare gli elementi d'accusa a suo carico.

In particolare a dibattimento (Ud.11 luglio 1986) egli ha affermato che qualcun altro si faceva passare per lui a telefono, facendosi chiamare col suo nomignolo (Nuccio).

Sennonche', tale tesi e' contraddetta in pieno dalle risultanze della polizia giudiziaria, come poco piu' avanti sara' precisato e come risultante dal processo (f.114843).

Gli elementi sopra riassunti sono sembrati alla Corte indicativi di una illecita e protratta attivita' del Murabito in seno all'associazione avente sede in Roma diretta ed organizzata dal Ferrera Giuseppe e composta da catanesi. A tal uopo appare

adeguata, valutate le circostanze tutte ex art.133 C.P. la condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e L.40.000.000 di multa cui conseguono l'interdizione dai pubblici uffici e per l'indubbia pericolosità la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, pena espiata per un tempo non inferiore ad anno 1.

Per contro, non appaiono sufficienti le prove raccolte dalla Polizia giudiziaria durante il corso dell'istruttoria, ne' quelle risultanti a dibattimento per ritenere che l'attività specificamente accertata e già valutata relativa allo spaccio di stupefacenti avesse anche un contenuto più generico rivolto verso una serie indiscriminata di delitti. Va, pertanto, il Murabito Concetto assolto per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 9.

Mutolo Gaspare

La posizione del Mutolo si individua in questo enorme processo come una delle piu' chiare e comprovate di tutto il procedimento cumulativo. Egli e' invero raggiunto da prove inequivoche, molteplici e di carattere univoco per la sua notevole e frenetica attivita' di spacciatore di droga reperita in Italia ed all'estero.

La sua "carriera" criminale risulta in maniera assai perspicua dal rapporto 8 febbraio 1983 della Criminalpol di Palermo (Vol.1/R f.78) in cui egli venne indicato come, a ragione, come uno dei principali organizzatori del traffico di droga intercorrente tra la Sicilia e la Thailandia, scoperto con l'arresto all'aeroporto di Orly (Parigi) di Gasparini Francesco.

Coinvolto nelle indagini conseguenti all'omicidio dell'agente di P.S. Cappiello Gaetano, pur essendo stato sorpreso all'interno del ristorante "Gambero Rosso" di Mondello rimase latitante finche' non venne arrestato da una pattuglia della Squadra Mobile dopo un drammatico inseguimento automobilistico per le strade del centro di Palermo.

Peraltro, egli era rimasto altresì coinvolto giudiziariamente in un episodio tipicamente mafioso, caratterizzato dal fatto che egli spalleggiato dai cognati De Caro Natale e De Caro Vincenzo aveva costretto tale Mancuso Bartolomeo a sposare la di lui sorella Mutolo Maria, non esitando a ferire anche un sacerdote di Partanna Mondello Mazzara Francesco Paolo, pur di conseguire l'intento.

Prima di instaurare rapporti diretti con la Thailandia attraverso l'intermediazione di Koh Bah Kin, si servi' di personaggi come Palestini Fioravante e La Molinara Guerino, reclutati in Giulianova (Teramo) dove il Mutolo aveva scontato un periodo di semiliberta'.

La sua attivita' nel campo degli stupefacenti risulta in modo inconfutabile dalle dichiarazioni del Gasparini Gianfranco arrestato come si e' detto a Parigi il 10 novembre nel 1981 con un carico di Kg.4 e mezzo di eroina; dalle confessioni del Koh Bah Kin; dalle confessioni (sia pure parziali) del nipote di lui De Caro Carlo (Ud.19 dicembre 1986); nonche' dalle numerose e quantomai sintomatiche intercettazioni telefoniche di cui si da' contezza in altra parte di questa sentenza (Cap.10).

Da alcune di codeste intercettazioni (sull'utenza telefonica 379124 Bob.1 parte I, f.072849) emerge in modo assolutamente incontrovertibile la sua appartenenza alla mafia ("Senti...una e' come te e come me") e da numerose altre gli intensi e quanto mai solidi rapporti della famiglia cui il Mutolo appartiene, cioè quella di Riccobono Rosario con la mafia catanese in generale e con Santapaola Benedetto in particolare.

Ne' va dimenticato che il Mutolo e' ben conosciuto ed indicato come "uomo d'onore" della surrichiamata famiglia sia da Buscetta sia da Contorno.

Peraltro, e' da rilevare che nei capi 13 e 22 devono essere assorbiti quelli n.17 e 40, trattandosi della medesima attivita'.

Inoltre, poiche' il Mutolo Gaspare si trovava in carcere al momento dell'entrata in vigore dell'art.416 bis C.P. da tale reato va mandato assolto per non aver commesso il fatto da tale reato.

Adeguata appare per lui la pena di anni 16 di reclusione e L.90.000.000 di multa risultante dalla somma della pena per l'art.416 C.P. con la pena (anni

6 di reclusione) con quella attinente ai capi 13 e 22 (anni 4 di reclusione e L.30.000.000 di multa + 1/3 ex art.74 n.2 legge 685/75 = anni 5 e mesi 4 e L.40.000.000 di multa + 1/2 ex art.74 I cpv. stessa legge = anni 8 di reclusione e L.60.000.000 di multa + art.81 cpv C.P. = anni 10 di reclusione e L.60.000.000 di multa).

Mutolo Giovanni

Dell'imputato in esame tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga condotti dalla "famiglia" del Riccobono e dal Koh Bak Kin.

In tanto, appare opportuno qui ricordare che il suo inserimento a pieno titolo nella organizzazione mafiosa di appartenenza del fratello, emerge innanzi tutto, da talune telefonate intercettate svoltesi tra quest'ultimo ed il catanese Condorelli Domenico del clan di Santapaola Benedetto. Nel corso di esse (Vol.1/R f.235) e (Vol.1/R f.242) e segg.) il Mutolo si preoccupa innanzi tutto di trovare ospitalita' a Catania per il fratello che cola' deve recarsi in soggiorno obbligato e comunica al Condorelli che sta affidando al Giovanni un messaggio al quale il suo interlocutore dovra' rispondere "si o no". Dopo due giorni in altra telefonata il Condorelli gli replica "per quel discorso di tuo fratello, per quella macchina che occorre a te, momentaneamente noi non ne abbiamo".

Dal tenore della richiamata conversazione emerge in modo assai chiaro per chi conosca il linguaggio criptico e il codice adoperato in tutto il mondo dai trafficanti di droga, che quest'ultima e' in realta' l'oggetto della conversazione. Infatti, se si segue bene la richiesta fatta dal Mutolo al Condorelli che abitava a Catania, si ci rende facilmente conto che essa non aveva alcun senso, al di fuori di una sua interpretazione consona ad una congrua decodificazione del linguaggio particolare adoperato.

La riprova di tutto codesto sta nella successiva telefonata intercorrente tra il Mutolo Gaspare ed il Koh Bak Kin il 9 maggio 1982 (Vol.67/R f.80) + (Vol.1/R f.261), nel corso della quale il Mutolo, che dal Kin - come risulta dalle dichiarazioni inequivocabili del Kin, confermate a dibattimento, anche in sede di confronto con il Mutolo medesimo (vedi scheda Koh Bak Kin) si riforniva solo di eroina e non di macchine, - dice al suo interlocutore che c'e' un grosso problema perche' "...La macchina non e' quella che tu di solito mi dai".

E' significativo pertanto che per discutere faccende di "macchine" cioe' di eroina il Gaspare Mutolo si serva del fratello, affidandogli messaggi per i suoi referenti catanesi.

Del resto come gia' accennato in tutti i paesi del mondo i trafficanti di droga si esprimono per telefono in chiave ermetica e ricorrono ad un linguaggio cifrato che si ripete per altro con poco inventiva: camicie, pantaloni, salmone, macchine ecc. (si veda sul punto la deposizione dell'agente Rooney Charles ascoltato dalla Corte all'udienza del 7 gennaio 1987).

Per altro, il coinvolgimento di Mutolo Giovanni nell'organizzazione criminosa del congiunto, altresì emerge dalle indagini svolte in ordine alla permanenza a Palermo del corriere di droga La Molinara Guerino e di Ianni Giacinto, che si trattennero nell'ottobre 1982 e nel luglio 1983 presso l'Hotel Conchiglia d'Oro di Mondello, (in cui prestava servizio la cognata del Mutolo, madre di De Caro Carlo), ove, almeno nella seconda occasione, secondo la testimonianza della proprietaria Hermans Irene (Vol.84/R f.19), si reco' a cercarli Mutolo Giovanni prima del loro arrivo, ritornando poi a trovarli in compagnia della moglie e del figlioletto.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato, pur nelle cautele attinenti alla sua linea difensiva, ha ammesso che i due erano venuti a Palermo a trovare suo fratello Gaspare e si erano rivolti a lui per trovare una sistemazione alberghiera. Di contro, e' da ritenere che proprio con lui essi dovevano incontrarsi, risultando che egli li aveva cercati prima che essi arrivassero.

Quanto poi ai motivi del viaggio, e' certo che esso non aveva scopi leciti, perche' altrimenti lo Ianni non avrebbe avuto difficolta' alcuna ad avvertire il suo datore di lavoro Ragnoli Giovanni (Vol.89/R f.96) che si stava recando a Palermo con l'autovettura del predetto, all'insaputa del quale il veicolo venne invece utilizzato.

Ha ammesso altresì il Mutolo nel corso del suo interrogatorio di aver incontrato almeno un paio di volte Palestini Fioravante, presentatogli dal fratello Gaspare, che lo chiamava "Gabriele".

E proprio dal Palestini provengono le accuse piu' pesanti a carico dell'imputato. Egli, infatti, dopo il suo arresto in Egitto perche' sorpreso con carico di 233 kg. di eroina che

trasportava a bordo della motonave Alexandros G., dichiaro' spontaneamente ai funzionari di Polizia italiani che lo contattarono (Vol.76/R f.2) + (Vol.103/R f.92) + (Vol.107/R f7) che era stato Mutolo Giovanni, dopo l'arresto del fratello Gaspare, a prendere con lui contatto per telefono per ben due volte al fine di sollecitarlo ad occuparsi del carico di eroina da trasportare via mare dalla Thailandia, dopo che tale proposta gli era stata per la prima volta fatta dai fratelli Micalizzi.

Come si e' visto, a meditato giudizio della Corte, rilevanti elementi probatori assistono l'accusa riguardo l'inserimento del Mutolo Giovanni nella consorteria criminosa capeggiata dal fratello Gaspare (si ricorda l'intercettazione telefonica della telefonata con il Condorelli sopra riportata con la parola in chiave "macchina", per indicare la sostanza stupefacente, lo stesso viaggio del La Molinara che viene a Palermo da Teramo e le dichiarazioni del Palestini Fioravante raccolte dalla Polizia Giudiziaria, nonche' i legittimi indizi, gravi, precisi e concordanti che possono essere tratti dal suo perente orbitare nei traffici del fratello Gaspare.

Pertanto, il Mutolo Giovanni deve essere ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22, in essi assorbiti per la medesimezza dei fatti nel primo il reato del capo 17 e, nel secondo, il 40.

Non sussistono per contro elementi certi, come e' palese dall'esame degli elementi emersi dall'istruttoria, elementi certi di un suo inserimento nell'associazione mafiosa, al contrario di quanto invece risulta per il germano Gaspare.

Congrua pena da infliggere in ordine ai reati per cui va affermata la responsabilita' appare quella di anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, risultante dall'aumento di anno uno e lire 4.000.000 di multa sulla pena di anni 8 di reclusione e lire 36.000.000 di multa, ottenuta quest'ultima per mezzo dell'aumento di 1/3 art.74 n.2, e di 1/2 art.74 cpv 1, cui conseguono le pene accessorie come in dispositivo.